# MONTAGNA OGGI

Editrice Stigra, Corso San Maurizio 14,
10124 Torino - Anno XXXVI, Agosto-Settem. 1990

Mensile - Sped. in abb. post. gr. III/70 - Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Folco Maggi

8/9




IL MONTANARO d'Italia

Punti di vista, proposte ed opinioni espressi in articoli firmati impegnano esclusivamente i loro autori e non l'azione dell'UNCEM.

Direttore responsabile: **Folco MAGGI**
Comitato di redazione:
**dr Edoardo MARTINENGO, Presidente UNCEM**
ing. Giovanni Cavalli,
on. Nedo Barzanti,
prof. Pietro Aloisi,
sig. Antonio Camerlengo,
dr Giovanni Scacciavillani,
dr Michele Conti,
on. dr Ferdinand Willeit,
sig. Luigi Martin
dr Salvatore Orecchioni,
capi gruppo Consiglio naz. UNCEM;
dr Folco Maggi, Segretario generale.

Segreteria di redazione:
dr Franco Bertoglio
dr Massimo Bella

Ufficio Stampa UNCEM:
geom. Mario Chianale

Direzione e redazione:
00185 ROMA - Via Palestro 30
Tel. 06/40.41.381 - 40.41.382

Stampa: Litografia Geda - Torino

Editrice **STIGRA - 10124 TORINO - Corso San Maurizio 14**
**Tel. 011/88.56.22**
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105

**Amministrazione e abbonamenti: presso l'Editore**

**Abbonamento 1990 (11 numeri)**
**L. 30.000 - Estero L. 33.000**
**Un numero L. 3.000**
**(IVA compresa)**

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - Via Palestro 30.
Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

**La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.**

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982

Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

# MONTAGNA OGGI

## IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA MENSILE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

ANNO XXXVI - N. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 1990

SOMMARIO:



*La foto di copertina è di Celestino Geninatti Chiolero*

☐ Il 27 luglio scorso, presso la sede della Federconsorzi in Roma, si è svolto un incontro dei membri della Giunta nazionale, dei Capigruppo in Consiglio nazionale e delle Presidente delle Delegazioni regionali, volto ad una prima riflessione sui contenuti della legge 8/6/1990 n. 142, di **riforma dell'ordinamento delle autonomie locali.**

Presenti il Presidente Edoardo Martinengo, i Vicepresidenti Ferdinando Facchiano — Ministro per i beni culturali — e Guido Gonzi, il Segretario generale Folco Maggi, hanno partecipato alla riunione componenti di Giunta e numerosi rappresentanti di Delegazioni regionali, dando vita ad un interessante e puntuale dibattito sui temi della riforma di più diretta rilevanza per le Comunità montane.

In apertura dei lavori il Presidente Martinengo ha ringraziato gli intervenuti ed esposto le ragioni che hanno indotto a convocare l'incontro, riferendo in particolare dell'iniziativa di costituuire una Commissione UNCEM per la redazione di un documento illustrativo della nuova normativa, mirato ad una prima disamina delle più rilevanti questioni di carattere interpretativo ed applicativo che la legge n. 142 solleva, segnatamente per quanto attiene alle Comunità montane.

Detta Commissione — alla quale hanno partecipato lo stesso Presidente Martinengo e il Segretario generale Maggi, oltre al Prof. Giancandido De Martin, al dr Ivo De Gregorio e al dr Eduardo Racca (De Gregorio e Racca hanno avuto cura di redigere materialmente il documento finale) — ha lavorato tra giugno e luglio, mettendo infine a punto un elaborato che esamina tutte le più importanti problematiche di interesse per le Comunità montane. **Tale documento è pubblicato a pag. 7 di questo numero di « Montagna Oggi ».**

Il Presidente Martinengo ha altresì riferito della partecipazione anche dell'Unione alle audizioni convocate dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera per favorire la puntuale applicazione della legge n. 142. In tale sede l'attenzione si è incentrata sul tema degli Statuti, stante il rilievo e la novità che questi rappresentano per i Comuni. È pertanto di grande importanza, ha affermato il dr Martinengo, promuovere la massima collaborazione delle Comunità montane — già dotate di proprio Statuto, che tuttavia necessita ora di correttivi e perfezionamenti — con i Comuni che le costituiscono, allo scopo di concorrere alla predisposizione degli Statuti comunali in modo da prevedere in questi ultimi una serie di disposizioni atte a favorire l'armonica e funzionale organizzazione delle competenze in ambito comunitario.

Con riferimento ai lavori del Comitato consultivo per i problemi della montagna, operante come è noto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Presidente Martinengo ha informato che compito preminente del Comitato in questa fase è la predisposizione per la fine del mese di novembre 1990 di un nuovo articolato organico sulla montagna, che il Governo dovrebbe presentare come proprio disegno di legge. È quindi molto importante che tale progetto di legge contenga anche le indicazioni che l'UNCEM reputa utili come punto di riferimento per la legislazione che le Regioni sono tenute a predisporre entro un anno dall'emanazione della nuova legge ordinamentale delle Amministrazioni locali.

Il Presidente Martinengo ha infine dato lettura integrale del documento predisposto dalla citata Commissione insediata dall'UNCEM.

Su tale elaborato, suscettibile naturalmente di ulteriori perfezionamenti ed integrazioni, si è aperto un vivace e proficuo dibattito.

I molti interventi svolti hanno particolarmente segnalato l'ottimo lavoro realizzato nel documento, che costituisce una rilevante base interpretativa ed applicativa della legge n. 142 nella prospettiva del ruolo e delle competenze esercitabili dalla Comunità montana.

Tra i temi trattati dai convenuti hanno assunto specifico rilievo: l'importanza prioritaria rappresentata dagli Statuti comunali, in ordine alla cui redazione è necessario il concorso e l'assistenza della Comunità montana, anche sulla base della propria esperienza maturata nel settore; la necessità di una forte iniziativa politica dell'UNCEM, da assumersi formalmente con il prossimo Consiglio nazionale, che ponga al riparo da ogni possibile rischio di deformata applicazione della nuova legge, segnatamente da parte regionale, considerato che qualche avvisaglia in tale direzione si è già palesata in talune realtà locali; la grande importanza e responsabilità delle Delegazioni UNCEM in questa delicata fase di attuazione in cui le Regioni sono chiamate a rivedere la legislazione per la montagna e potrebbero compiere una rielaborazione in meglio — come è auspicabile — ma anche in peggio, in assenza di una capacità di iniziativa forte delle Delegazioni; le difficoltà emerse a proposito dell'applicazione di talune norme della legge n. 142, in particolare di quelle afferenti il regime sui controlli e sulla responsabilità.

A conclusione dei lavori ha preso la parola il Ministro per i Beni culturali Ferdinando Facchiano, Vicepresidente dell'UNCEM, il quale ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di evitare nell'attuazione della più recente legge sull'ordinamento locale taluni errori commessi in passato a livello regionale. Si tratta quindi di promuovere una forte iniziativa delle Delegazioni UNCEM con il supporto e l'assistenza della Sede nazionale, al fine di vigilare e concorrere al riordinamento territoriale della montagna e alla predisposizione di una buona legislazione regionale, che veda effettivamente nella Comunità montana l'Ente locale fondamentale di rappresentanza degli specifici interessi delle genti di montagna, in stretto e proficuo rapporto di collaborazione con i Comuni componenti. ■

La Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4.9.1990 ha pubblicato il Decreto del Ministero dell'Interno in data 8 agosto 1990 che riguarda la « ripartizione tra Comuni, Province e Comunità montane del fondo stanziato dallo Stato per il finanziamento dei maggiori oneri connessi con l'attuazione del contratto 1988-90 ai dipendenti degli Enti locali ».

L'UNCEM è stata « sentita ». Le percentuali di riparto del fondo sono le seguenti:

| | |
|---|---|
| — Province: | 10,90930515% |
| — Comuni: | 88,07397461% |
| — Comunità montane: | 1,01672024% |

a cura di Maria Cristina Ronc

## LA VALLE DEL CERVINO

**Guida storico-artistica**
**Ed. Centro documentazione alpina**
**Torino - pagg. 296 - Lire 36.000**

*(A.D.)* - Perché una guida turistica dei beni culturali della Comunità montana del Marmore?

Essenzialmente per le seguenti ragioni, dicono in Comunità montana: la prima consiste nell'offrire alla nostra gente un'occasione di conoscenza ed approfondimento del passato della vallata del Marmore consolidando le proprie radici e la propria memoria storica in taluni settori, quali quello artistico. Questo libro, infatti, non costituisce esclusivamente una sintesi ordinata di pubblicazioni già note, ma è il frutto di una ricerca originale su aspetti dell'arte e dell'architettura minore sui quali non esisteva finora una letteratura specifica e nota. Al riguardo, l'attenzione dell'operatore pubblico è andata verso la necessità di introdurre i contenuti ed i significati della cultura e della civiltà della ruralità come luoghi nei quali si ritrovano le proprie radici più profonde ed in cui si sono svolti con più coerenza i passaggi di vita che ci legano ad esse e che ci consentono di riviverle in un momento in cui abbiamo bisogno di risentirle e di rivisitarle.

Secondariamente, questo testo intende contribuire alla formazione di una coscienza turistica ricca di valori culturali, umani e permeata di contenuti etici, nonché intende approfondire la vocazione e la possibilità dell'attività turistica di trovare terreno fertile verso il recupero di contenuti e di significati di questo assiduo operare dell'uomo nel suo contatto con la terra per far sì che al turista sia consentita una visitazione attenta, non elitariamente volta solo ai grandi segni, ma vocata a cogliere segnali e contenuti che dal territorio vengono a noi.




In terzo luogo questo lavoro vuole consentire una nuova potenzialità di sviluppo turistico alla nostra vallata costituita dal cosiddetto « *turismo culturale* » alternativo e scolastico che si attiva soprattutto nei periodi dell'anno considerati « *morti* » e ampliare la presenza turistica in loco per aprire nuovi spazi di sviluppo a favore delle comunità locali meno ricche e conosciute del comprensorio.

Ne consegue, quindi, che l'attività della Comunità montana non potrà fermarsi alla segnalazione dei beni culturali in via cartografica e descrittiva. La loro individuazione dovrà, successivamente, impegnarci nella loro valorizzazione e promozione sul territorio così da legare la conoscenza della Valtournenche non solo alla pratica dello sci, ma anche alla sua ricchezza d'opere d'arte da sfruttare sul piano economico-turistico.

In conclusione, questa proposta risponde veramente ad un'esigenza di meditazione e di verifica del modo e del perché fare turismo al di là del puro caso poiché collega la visitazione delle nostre radici alla responsabile gestione ambientale del nostro futuro di comunità alpina.

## GLI INCENDI BOSCHIVI LORO EFFETTI E LORO PREVENZIONE

**edito da Provincia di Pesaro e Urbino per i Quaderni dell'Ambiente 1989 - pag. 152**

*(m.ch.)* - Il convegno venne organizzato dalla Federazione Nazionale Pro Natura, dal Kronos 1991 con la collaborazione ed il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino, della Regione Marche e di altri enti locali. La pubblicazione di questi atti viene a compimento di un sostanziale impegno da parte della Provincia che ne ha finanziato la pubblicazione. Già in quella occasione, fin dal 1986, tutti gli enti che si occupano di prevenzione, presenti all'appuntamento pesarese, denunciarono la necessità urgente di coordinare l'intervento contro il focolaio che, proditoriamente o incidentalmente, è sempre l'inizio di un più o meno vasto incendio. L'ampia panoramica offerta dal convegno è quindi base del dibattito svoltosi negli anni successivi e tuttora aperto.




## TRE COMUNI AL CONFINE NORD-EST DELLA ZONA EX-CASMEZ FANALINO DI CODA DELL'ECONOMIA PICENA

**a cura dello Studio 3, Pontemaglio pag. 71**

*(m.ch.)* - Tre comuni, Montelparo, S. Vittoria in Matenano, Montefalcone Appennino hanno voluto confrontare le situazioni sociali ed economiche in un contesto di integrazione territoriale simile per tanti versi. Perché questa iniziativa? Il sindaco Ovidio Picciotti lo esprime nell'intervento di apertura: « *dopo tanti anni di silenzio, tanti anni di altrui dimenticanze, vogliamo lanciare un grido di dolore affinché ci si renda conto che esistono ancora delle mura entro cui ci sono dei sopravvissuti, che non si sa più se è il caso di conservare o di trasferire, ma se vivaddio vogliamo conservarli, bisogna dar loro la possibilità di sopravvivere degnamente, fruendo della evoluzione civile della moderna società e non tenerli nel ghetto, nel dimenticatoio dello sviluppo nazionale, regionale o provinciale* ». I problemi affrontati in due giorni di dibattito sono stati comuni a tante realtà sparse sulla montagna italiana: spopolamento, mancanza di giovani e bambini per le scuole, una zona di maggior richiamo economico sulla costa, scarse attività turistiche, servizi carenti. Le relazioni affidate al prof. Beato ed all'arch. Pellei delineano una situazione nella quale non sono sufficienti né la fantasia degli amministratori né le scarse possibilità economiche degli enti. Se l'aria, l'acqua ed il verde sono i beni primari di un possibile sviluppo, occorre una salvaguardia speciale ed un'attenzione rinnovata.

Edoardo Martinengo

# LE ALPI ALLA RIBALTA



*Le Alpi hanno da sempre attirato, nelle loro caratteristiche di luogo di residenza e di transito, l'attenzione degli uomini. Ovvia quella dei loro abitanti, interessata quella di geografi e studiosi, quantomeno curiosa quella di spesso differenziati strati sociali nel corso dei secoli. Dall'attenzione timorosa a sconosciuti fenomeni atmosferici avvicinati a eventi magici o sovrannaturali, all'esercizio della conquista delle vette a testimonianza della prevalenza dell'uomo sulle rocce, le Alpi nel corso del tempo hanno giuocato per il vecchio continente un ruolo rilevante. Rilanciate in termini « moderni » dal romanticismo, « scoperte » in termini scientifici anche attraverso la loro « conquista » da parte di una elite di scalatori, le Alpi, come amava affermare il grande storico francese Fernand Braudel, sono uno dei territori più « studiati » del globo. Ne parlava in epoca augustea il greco Strabone, duemila anni fa, dedicando alle Alpi il VI libro della sua « Geografia » e dandone un'immagine non particolarmente lusinghiera, non tanto per gli aspetti geofisici, quanto per il giudizio pesante sui loro abitanti. Infatti, secondo Strabone, Rezi e Vannoni, Leponzi e Tridentini con le altre tribù alpine, prima del loro sterminio o della loro sottomissione da parte di Augusto, facevano del ladrocinio, della rapina e della crudeltà più feroce una regola di vita. Dopo Strabone, non sono ovviamente mancati testi sulle Alpi, ma di carattere prevalentemente letterario con la descrizione dei grandi valichi coperti di neve, prendendo a pretesto la traversata dell'esercito di Annibale, senza tuttavia una trattazione che non fosse parziale od occasionale. Occorre arrivare al 1574 quando lo svizzero Iosia Simler dà alle stampe a Zurigo il « De Alpibus Commentarius », recentemente ripreso, nell'eccellente traduzione di Carlo Carena con una pregevole introduzione di Marica Milanesi, dall'editore Giunti. Simler, pur riconoscendo la bellicosità e la barbaricità delle popolazioni poste sulla sommità delle Alpi ai tempi di Augusto, quindici secoli dopo rende giustizia agli alpigiani. Ne descrive, in un'opera oggi di grande interesse, non soltanto con rara efficacia ma con intelligente sintesi, l'ambiente di vita integrato da sottili riflessioni che oggi diremmo di carattere sociale.*

*Anche dal lavoro di Simler sono passati secoli, ed in questo tempo hanno visto la luce, tanti, tantissimi studi sulle Alpi, ai quali hanno lavorato geografi, antropologi, naturalisti, sociologi, economisti e cultori di altre scienze, si da giustificare la citata affermazione di Braudel.*

*Nella prima metà degli anni '70 le Alpi, che qualcuno definì « le cicatrici della storia », subirono — anche per la realizzazione dell'ordinamento regionale in Italia — una sorta di riscoperta perfezionatasi qualche anno dopo con l'attuazione della decentralizzazione regionale in Francia. In quegli anni una gran parte dell'Arco alpino cessa di essere l'area periferica di poteri centrali (Parigi-Roma) per diventare il retroterra naturale di nuovi poteri locali (Marsiglia, Lione, Torino, Milano, Venezia, ecc.). In altri termini, completandosi la ricollocazione delle Alpi entro limiti territoriali regionali, rinasce l'Arco alpino quale grande regione d'Europa. Un Arco alpino che, da anni, anche attraverso l'opera delle « Comunità di lavoro delle regioni alpine » (Arge-Alp, Alpe-Adria e COTRAO), ricostruisce la propria identità di regione europea.*

*Nella storia economica delle Alpi il passaggio dall'agricoltura all'allevamento ha segnato una svolta importante per quei popoli alpini che come lo svizzero per varie ragioni hanno saputo e potuto coglierne la potenzialità. Oggi, anche l'allevamento non è privo di seri problemi. Malcom Smith, su « The European », in un articolo dal titolo « Le Alpi minacciate dal declino dell'agricoltura », cita alcuni dati interessanti. Nella regione francese del Rhone-Alpes nel 1975 erano presenti 117.000 aziende agricole; un decennio dopo 94.000 erano abbandonate; le Alpi francesi nutrivano nel 1970 151.000 mucche da latte, diminuite 10 anni dopo di 17.000 unità. Una situazione che fa dire a Smith: « ... pertanto non sorprende che gli allevatori nelle alpi francesi ed italiane trascurino i loro terreni per guadagnare il necessario dal turismo o dall'industria ».*

*A questo proposito è bene non dimenticare che sull'Arco alpino vivono tuttora circa 9 milioni di abitanti che, prima di essere, come qualcuno pensa, i « giardinieri delle Alpi », sono uomini che abitano la loro terra, con pieno diritto ad una civile e decorosa esistenza.*

*Queste considerazioni, certamente non nuove, sembrano utili nel momento in cui dalla Germania (in verità scarsamente interessata territorialmente alle Alpi) è partita un'iniziativa, che ha coinvolto i Ministri per l'Ambiente di tutti i Paesi alpini, finalizzata alla elaborazione di una convenzione internazionale per la tutela delle Alpi, in chiave ambientale. In un corposo contesto di studi, ricerche e monitoraggi per i quali già sono candidati precisati istituti di ricerca, la Convenzione dovrebbe essere firmata dai Governi degli Stati alpini nell'ultimo quadrimestre del 1991. Torneremo sull'argomento. Per il momento ci auguriamo due cose: che i fautori dell'iniziativa abbiano degli abitanti delle Alpi un'opinione diversa da quella di Strabone e che all'iniziativa, se ha da essere, siano associate le Regioni alpine.*

# PRIME RIFLESSIONI SULLA LEGGE N. 142/90 "ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI"

**La promulgazione della Legge 142 sull'ordinamento delle Autonomie Locali ha acceso un complesso e diffuso dibattito sull'applicazione delle nuove norme ed anche, inevitabilmente,** sull'interpretazione delle medesime. La stessa Commissione per gli Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ha avviato un dibattito sull'argomento con un'audizione del Ministro degli Interni, dibattito che prosegue con una serie di audizioni alle quali è stata interessata anche l'UNCEM con le altre Associazioni degli Enti Locali. Dibattiti e convegni sulla materia sono programmati un po' ovunque, sintomo evidente dell'interesse che l'applicazione delle nuove norme desta negli Amministratori Locali e negli studiosi della materia. Al di là delle ben importanti ma, peraltro, delimitabili questioni di stretta interpetazione tecnica delle norme, in parte chiarite dalla tempestiva circolare del Ministro dell'Interno, in parte oggetto di attenzione sia a livello parlamentare che ministeriale, si ha sempre più nettamente la sensazione che il nodo vero del dibattito attuale sia quello costituito da una delle più rilevanti novità contenute nella legge: gli Statuti dei Comuni e delle Province.

Non si direbbe neanche in senso stretto un nodo *« politico »* quanto piuttosto una somma di incertezze che, rispetto al tema degli Statuti, emergono sia in ordine a fattori squisitamente giuridici sia in ordine a fattori di opportunità tecnico-metodologica.

Tralasciando almeno per il momento gli aspetti più strettamente giuridici della questione, interessante appare il dibattito politico-culturale sul come giungere alla formulazione degli Statuti. Mentre da un lato si riscontra il pressoché unanime rifiuto allo Statuto-tipo che mortificherebbe di fatto la reale autonomia di Comuni e Province, dall'altro affiora la legittima preoccupazione sulla scarsa attrezzatura in possesso di un molto



rilevante numero di Comuni, per far fronte ad un'esigenza che, politica nella sostanza, non può che estrinsecarsi in un formale atto tecnico-giuridico. Né manca d'altra parte la fondata preoccupazione di vedere comparire nella più classica tradizione il testo prestampato di uno Statuto a cura delle arcinote tipografie specializzate nella modulistica per gli Enti Locali. Il problema non è da sottovalutare, al di là dei contenuti, anche solo per questo aspetto di metodo. Assolutamente legittima l'attesa di verificare come e quando Province e Comuni sappiano cogliere l'opportunità forse più importante, sotto il profilo di vera democrazia, loro offerta dallo Stato dopo il *« riconoscimento »* da parte della Carta Costituzionale. D'altro canto altrettanto certa la difficoltà politico-istituzionale

*Il presente documento — di cui si parla anche in UNCEMNOTIZIE a pag. 3 — è stato redatto dal Gruppo di lavoro costituito da:*
*— Massimo Bella*
*— Giancandido De Martin*
*— Ivo De Gregorio*
*— Folco Maggi*
*— Edoardo Martinengo*
*— Eduardo Racca*

nella quale molti Comuni minori si troveranno nell'affrontare in reale autonomia l'elaborazione statutaria. Non va dimenticata a questo proposito anche la considerevole precarietà dell'istituto *« Segretario Comunale »* che dovrebbe costituire il supporto giuridico all'interno dell'Ente, particolarmente grave nel caso dei Comuni minori. Che il momento statutario sia, in special modo per i piccoli Comuni, molto importante è certamente vero. È infatti attraverso ad oculate ed attente norme statutarie che i Comuni minori potranno in qualche misura finalmente darsi regole di comportamento e funzionalità adeguate alla loro dimensione demografica ed alle loro specifiche esigenze. Ed è il caso di dire che le norme statutarie costituiranno vero elemento di complementarietà della legge sull'ordinamento, evidentemente tanto più importante e determinante quanto più la *« dimensione »* dell'Ente si allontana da quella di un ipotetico Comune medio sul quale sembra essere disegnata la legge di riforma. Per assolvere ad un compito che mai come in questa circostanza appare tipico delle Associazioni Autonomistiche, l'ANCI e l'UNCEM hanno affidato ad un gruppo di esperti la elaborazione di *« linee indicative »* utili alla preparazione degli Statuti comunali. Sembra eviden-

te che non vi siano molte diverse alternative per affrontare il problema, si tratterà di valutare la qualità del prodotto frutto di questo lavoro e di capire quanto il medesimo potrà essere utile agli Amministratori locali ed in qual misura essi sapranno servirsene cogliendone lo spirito.

In questa delicata circostanza quale funzione può svolgere la Comunità montana? Si può osservare che le condizioni per comunque svolgere una funzione sicuramente esistono. Si tratta di una struttura, la Comunità montana, che riunisce Comuni che appartengono a quelle categorie probabilmente più bisognose di supporto; si tratta di Comuni inseriti in un'area omogenea con problemi di norma simili ed infine si tratta di Amministrazioni abituate ormai da tempo ad una costante frequentazione ed a lavorare insieme. Ipotizzare pertanto un discorso comune nell'ambito della Comunità montana in tema di Statuto appare sicuramente il male minore se supporto ha da esservi. Vuol dire ancora una volta riunire le forze, operare insieme per garantire nel concreto l'autonomia di ciascuno.

Anche di fronte alla Comunità montana si pongono naturalmente dei problemi conseguenti al nuovo ordinamento delle Autonomie, aspetti meramente applicativi ed aspetti di carattere più marcatamente interpretativo. A questa duplicità di aspetti sono istituzionalmente interessati livelli diversi, dalla Comunità montana stessa al legislatore regionale agli Organi ministeriali ed allo stesso Parlamento per eventuali pronunciamenti interpretativi. Esiste anche in questo caso un ruolo dell'UNCEM? Pensiamo di sì. È noto d'altra parte il ruolo svolto dall'Unione proprio riguardo alla normativa sulle Comunità montane, sia nella fase dell'elaborazione legislativa sia durante il lungo iter parlamentare. Potremmo probabilmente dire di essere in questa fattispecie titolati a fornire *« una interpretazione autentica »* ma sarebbe sicuramente eccessivo. Ciò che invece riteniamo possa essere legittimo e doveroso da parte dell'UNCEM è il farsi interprete delle legittime attese delle Comunità montane perché lo *« spirito »* della legge sia colto a tutti i livelli e perché ciascuno assolva con la tempestività e la responsabilità necessarie i compiti che gli derivano dal nuovo ordinamento. Vi sono riguardo agli articoli 28 e 29 della legge aspetti applicativi nei confronti dei quali l'UNCEM ritiene di poter rappresentare indicazioni che se colte saggiamente nella legislazione regionale potranno contribuire ad un moderno ed efficace rinnovamento della legislazione in favore della montagna. Una legislazione complessa ed articolata che, sulla base degli assetti ordinamentali della Legge 1102/71 istituzionalmente assestati e perfezionati dalle nuove norme dell'ordinamento delle Autonomie locali, attraverso l'impegno particolare della legislazione regionale, attende al rilancio di una legge nazionale per la montagna capace di cogliere anche le novità che vengono dalla regolamentazione comunitaria.

• • •

La legge 8 giugno 1990, n. 142 ha dedicato in particolare alle Comunità montane il Capo IX, comprensivo degli artt. 28 (Natura e ruolo) e 29 (Funzioni).

Considerata la natura di legge quadro rappresentata dalla 142 ed il complesso intreccio della medesima con la legislazione tuttora vigente ed applicabile agli Enti locali, ivi comprese le Comunità montane, la presente trattazione si ripromette di illustrare gli aspetti più salienti che interesseranno immediatamente e nel futuro le Amministrazioni.

Per rendere più chiara ed organica l'esposizione, inerente problemi di interpretazione e di attuazione della legge, sembra opportuno richiamarne preliminarmente la sequenza:
— il rapporto istituzionale con Stato, Regione, Provincia e Comune;
— la dimensione fisica;
— le funzioni;
— la struttura;
— gli Statuti;
— il bilancio e la contabilità.

Ciascuna di queste voci verrà illustrata tenendo presente comunque che esiste un unico parametro di riferimento, cui legarne la logica: come dire che la parte (Comunità montana) è pur sempre figlia del tutto (Ordinamento generale).

**Rapporto istituzionale con Stato, Regione, Provincia e Comune**

La pubblicazione della legge 142 costituisce un momento ulteriore e forse il più importante della attuazione del Tit. V° della Costituzione (le Regioni, le Province, i Comuni), proponendo immediatamente la valutazione ed il confronto tra i nuovi istituti e quelli che, introdotti in precedenza dalla l. n. 1102/71 e dalla normativa in materia di decentramento funzionale agli Enti Locali (l. n. 382/75; D.P.R. n. 616/77), sono rimasti in vigore.

Occorre subito affermare che la definizione di *« Ente locale »* riservato dall'art. 28, 1° comma, alla Comunità montana, confermando quella dell'art. 2, della l. 382/75 ed intervenendo dopo la classificazione *« Ente di diritto pubblico »* dell'art. 4, 1° comma, della 1102, stabilisce senza ombra di dubbio l'appartenenza della medesima all'Ordinamento locale, che per i territori montani si articola in modo *« differenziato »* rispetto al modello ordinario di disciplina dell'attività di Comuni, Province ed altri Organismi funzionali.

È appena il caso di sottolineare che la determinazione della natura giuridica della Comunità montana non è questione meramente accademica, attenendo essa alla esatta individuazione del regime giuridico da riferire a tale Ente. Basti ricordare al riguardo che, a termini della Costituzione:
— solo l'Ente locale, categoria generale della quale costituiscono figure specifiche le Province ed i Comuni, può essere destinatario della delega delle funzioni amministrative regionali o dell'attribuzione *« iure proprio »* delle funzioni esclusivamente locali nelle materie di competenza regionale (art. 118);
— solo a siffatto Ente può riferirsi la disciplina del controllo di cui all'art. 130.

In tale ambito vanno lette le previsioni dell'art. 3 e 29 della legge 142 e quindi individuata la *« nuova »* Comunità montana, anche alla luce delle abrogazioni previste dal 7° comma dell'art. 29.

Il ruolo del legislatore regionale diventa fondamentale perché non dovrà soltanto disporre entro il 13 giugno 1991 il riordino delle Comunità montane previsto dall'art. 61, 2° comma, ma sarà tenuto a determinarne criteri e modalità che non possono evidentemente prescindere dalla relazioni funzionali stabilitesi sul territorio e dalle compatibilità con l'attività della stessa Amministrazione regionale.

D'altra parte l'attività di programmazione socio-economica sancita dalla 1102 e ribadita dall'art. 29, costituisce senz'altro un momento unitario di riferimento per l'azione regionale e quindi per l'organizzazione di alcune funzioni sul territorio montano.

Lo stesso inserimento del P.P.S. delle Comunità montane nel livello provinciale sancisce l'ingresso degli Enti nel circuito della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale di livello locale, sviluppatesi via via dal livello comunale a quello regionale.

### Dimensione fisica

Lo stretto rapporto istituzionale tra Regione e Comunità montana, già avvertito nella chiave interpretativa offerta dalla lettura degli artt. 3 e 29, è confermato dall'art. 28 che determina la natura ed il ruolo dell'Ente.

Il 1° comma, nell'affermare la costituzione della Comunità montana con legge regionale tra Comuni montani e parzialmente montani della stessa Provincia, rende più esplicita la previsione dell'art. 4, 1° comma della l. n. 1102/71, riferita alla « *zona omogenea* », ma non ne modifica la logica.

Pur con l'abrogazione dell'art. 1 della l. 25.7.52, n. 991 come sostituito dall'art. 1 della l. 30.7.57, n. 657 e del 2° comma dell'art. 14 della citata 991, il territorio montano, già censito e classificato, rimane tale. Lo conferma il 2° comma dell'art. 28, che pur escludendo dalle Comunità montane i Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti ed i Comuni parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15% della popolazione complessiva, assicura comunque ai territori montani dei medesimi i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla CEE o dalle leggi statali e regionali.

Spetterà dunque al legislatore regionale disegnare le dimensioni delle « *nuove* » Comunità montane all'interno dei territori già classificati montani, tenendo conto: a) delle finalità istituzionali (valorizzazione delle zone montane, esercizio associato delle funzioni comunali, eventuale fusione di tutti o parte dei Comuni associati); b) dei criteri stabiliti dal 2° comma art. 28 (popolazione di norma mai inferiore a 5.000 abitanti; esclusione dei Comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti e dei Comuni parzialmente montani con popolazione residente nel territorio montano inferiore al 15% della popolazione complessiva; c) della previsione del 3° comma, art. 28 con la possibile esclusione dei Comuni parzialmente montani pregiudizievoli dell'omogeneità geografica e socio-economica, ovvero con la possibile inclusione dei Comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti e che risultino parte integrante del sistema geografico e socio-economico della Comunità.

Secondo quest'ultima previsione, sempre legata all'opportunità di un riferimento unitario ed omogeneo per gli interventi della Regione e delle Comunità montane in zona montana, sembrerebbe consentito al legislatore regionale, a determinati effetti, un ampliamento della medesima.

Allo stesso è sicuramente demandato invece di graduare e differenziare gli interventi nei territori montani individuando all'interno di ciascuna Comunità montana distinte fasce altimetriche di territòrio secondo le diverse situazioni orografiche, climatiche, vegetazionali di difficoltà nell'utilizzazione agricola, di fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

Appare evidente la volontà del legislatore di riconoscere non solo la diversità tra zone di pianura e zone montane, ma anche le diversità esistenti all'interno delle medesime e superarne le discriminanti con un'azione pubblica improntata al riequilibrio delle risorse fisiche umane, naturali ed ambientali presenti sul territorio montano.

La locuzione « *di norma* » riferita alla popolazione minima di 5.000 abitanti per la costituzione della Comunità montana assume il significato che sono ammesse deroghe solo in presenza di situazioni locali particolari, da giustificare dal punto di vista orografico e/o geografico.

La facoltà attribuita alla Regione di escludere con legge dalla Comunità montana i Comuni parzialmente montani che pregiudicano l'omogeneità geografica e socio-economica o di prevedere l'inclusione di Comuni confinanti non montani segna il passaggio da un concetto statico del territorio della Comunità montana ed un concetto dinamico. Essa consente, alla luce dell'esperienza acquisita, un azzonamento più consono di quello ipotizzato in precedenza all'assolvimento delle funzioni vecchie e nuove attribuite alle Comunità montane.

### Funzioni

Nella indicazione delle funzioni riservate dal legislatore alle Comunità montane si rintracciano le ragioni effettive che le rendono partecipi dell'ordinamento locale insieme a Regioni, Province e Comuni.

Già questo principio si era affermato con la legge 22 luglio 1975, n. 382 che, ai sensi dell'art. 118, 1° comma Cost. pure richiamato dall'art. 3, 1° comma della 142, attribuiva a Comuni, Province e Comunità montane le funzioni di interesse esclusivamente locale nelle materie dell'art. 117 Cost., di pertinenza regionale, nonché le altre funzioni di interesse locale che rendessero più valido l'esercizio organico delle medesime.

Ora si può affermare che con l'art. 29 della 142, in combinato disposto anche con l'art. 3, 1° comma, tale sanzione di principio abbia trovato un riferimento positivo di applicazione individuando le Comunità montane, quale soggetto specifico destinatario di funzioni da parte del legislatore e degli altri Enti Locali.

Nei primi due commi dell'art. 29 si rinviene senz'altro la volontà del legislatore generale di riservare alle Comunità un ruolo primario nell'esercizio di quelle funzioni determinanti per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del proprio territorio montano. In tale quadro pare opportuno delineare una sommaria distinzione tra quelle che sono le possibili fattispecie, richiamandosi anche alla tripar-



tizione organica, per l'esercizio delle funzioni amministrative, operata con il D.P.R. n. 616/77 (assetto del territorio, attività economiche e servizi).

Fermi restando i compiti e le attribuzioni derivanti dalla l. n. 1102/71 per le parti non abrogate e dalla legge n. 93/81 e la gestione degli interventi speciali per la montagna, il legislatore regionale potrà attribuire alla Comunità montana funzioni proprie e funzioni delegate.

Le due ipotesi attengono alla « *ratio* » stessa del decentramento amministrativo delle funzioni, potendosi prevedere: l'esercizio diretto per quelle materie di carattere intrinsecamente locale e l'esercizio delegato per quelle che comunque obbediscano ad esigenze di indirizzo unitario e quindi richiedano una definizione disciplinare dell'esercizio medesimo. Le materie in questione riguardano prevalentemente quelle contenute nei settori organici dell'assetto del territorio e delle attività economiche, già citati con il D.P.R. 616/77.

Diverso il discorso nel settore dei Servizi dove il rapporto si propone eminentemente tra le Comunità montane ed i propri Comuni, consigliato dalla dimensione ottimale delle prime sotto il profilo costo-benefici e delle possibilità organizzative sia che si tratti di servizi a domanda individuale che obbligatori.

La disposizione del 2° comma dell'art. 29 rende esplicita tale opportunità riservando alle Comunità montane l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione, ampliandone anzi la portata ad ogni ipotesi legittimamente definita tra le Amministrazioni.

L'attribuzione e/o la delega di funzioni alle Comunità montane deve seguire i criteri conseguenti ai principi autonomistici e pluralistici posti dalla Costituzione nel reciproco rispetto dei rapporti tra Enti equoordinati, prevedendo:

— la consultazione preventiva degli Enti Locali interessati sui contenuti, le modalità di esercizio, gli aspetti organizzativi e finanziari;
— il conferimento con atto legislativo o apposito atto normativo generalizzato, senza limiti temporali e non revocabile se non con provvedimento analogo;
— l'attribuzione di mezzi finanziari adeguati alle attribuzioni trasferite;
— l'esclusione del permanere di una competenza parallela e concorrente per le funzioni trasferite e/o delegate.

In particolare l'intervento del legislatore regionale, seguendo i criteri sopracitati, dovrà evitare forme surrettizie di utilizzazione delle strutture locali o di organizzazione di proprie funzioni predeterminandone le procedure di svolgimento agli Enti destinatari. Dovrà invece esaltare ia potestà di autorganizzazione che lo Statuto di autonomia riserva agli Enti Locali, incoraggiando con opportuni meccanismi di incentivazione il rapporto tra i piccoli Comuni montani e le Comunità di appartenenza per l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o a questi delegate dalla Regione.

L'art. 5 della 142 riserva alla potestà statutaria dei Comuni e delle Province di disciplinare l'ordinamento dei propri servizi e le forme di collaborazione con gli altri Enti Locali e quindi si rende necessaria una attenta valutazione dei contenuti di questo fondamentale strumento di autogoverno, onde favorire le migliori opportunità di relazione istituzionale e funzionale tra gli Enti operanti in zona montana.

È evidente che non in tutte le variegate e composite realtà locali montane è possibile unificare in un unico momento gestionale lo stesso tipo di funzioni. Saranno le condizioni ambientali a suggerire o a sconsigliare l'esplicazione o meno di tale modalità gestionale. Va da sé che la scelta non potrà essere il frutto di aprioristiche difese di situazioni di potere, bensì dovrà basarsi su valutazioni obiettive che tengano conto di fattori sociali oltre che economici (risparmio di risorse umane, materiali e finanziarie; migliore organizzazione). Si consideri, tanto per fare qualche esempio, i benefici che possono derivare, sia agli Enti che alla collettività degli utenti, dall'esercizio unificato dei servizi costituenti l'assetto e l'utilizzazione del territorio: quali l'urbanistica, i lavori pubblici, la viabilità, gli acquedotti, ecc. O anche la creazione di un supporto tecnico comunitario al servizio dei Comuni membri, finalizzato all'ottimizzazione delle strutture e delle procedure, all'individuazione dei fabbisogni di personale e quindi alla più equa distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto alla determinazione puntuale ed aggiornata delle attività che debbono essere svolte.

Oltre alla possibilità di conferimento di deleghe di funzioni dalla Regione e dai Comuni, già prevista dalla previgente legislazione, alla Comunità montana si aprono ulteriori spazi di attività per effetto di attribuzioni di deleghe di funzioni dalla Provincia, attinenti le materie specificate nell'art. 14.

Un vasto campo di manovra si dischiude perciò davanti alla nuova Comunità montana che comporta un notevole sforzo organizzativo di rifondazione delle strutture e di cambiamento di comportamenti e delle mentalità. Alla riforma esogena, emanata con legge, alla legge virtuosa, occorrerà far seguire una riforma endogena di razionalizzazione dell'esistente e di potenziamento delle tecnostrutture. Potenziamento che potrà avvenire avvalendosi:

— della opportunità di modifica degli organici offerta dall'art. 7 del D.L. 359/87, convertito in Legge 440/87, in relazione ad accresciute competenze sia proprie che delegate e subdelegate;
— della possibilità, prevista dalla normativa in materia contrattuale, di mobilità di personale dagli Enti deleganti a quelli delegati, peraltro incentivta con una speciale indennità dall'ultimo Accordo di lavoro.

Il collegamento tra le scelte operate ai diversi livelli dell'ordinamento locale: Regione, Provincia, Comuni e Comunità montane è assicurato dalla attività di programmazione dei soggetti che trova momento di unità ed indirizzo nel Piano di livello regionale.

Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Provincia, mediante procedure che saranno stabilite dalla Regione. Spetta a quest'ultima il compito di finanziare i programmi annuali operativi, attuativi del piano pluriennale, mediante gli stanziamenti ed i parametri di riparto di cui alla legge n. 93/81.

Così l'approvazione del P.P.S. della Comunità montana da parte della Provincia non deve essere inteso come momento di subordinazione, ma come espressione di un necessario collegamento tra le istanze territoriali, nel rispetto dell'autonomia che ciascuna di esse rappresenta con l'esercizio di proprie funzioni nell'interesse specifico delle proprie realtà socio-economiche.

Assumono sostanziale valore in questa ottica, ai fini della localizzazione degli investimenti e della realizzazione delle iniziative, le indicazioni urbanistiche del P.P.S. che, ai sensi del 4° comma dell'art. 29, concorrono alla formazione del Piano territoriale di coordinamento di livello provinciale.

Una segnalazione a parte merita l'8° comma dell'art. 29 che prevede la eventuale trasformazione della Comunità montana in Unione di Comuni anche in deroga ai limiti di popolazione (5.000 abitanti per ciascun

Comune) stabiliti dall'art. 26 che contempla specificamente tale figura.

Si tratta infatti di un istituto offerto ai Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, in previsione di una loro fusione. Appartiene dunque alla sfera convenzionale delle Amministrazioni comunali, cui la Comunità montana, soggetto autonomo e ben distinto, propone, in questo caso, una possibilità aggiuntiva in termini quantitativi risultando svincolata dai limiti di popolazione e senza precludere ai Comuni il ricorso ad altre forme di fusione o di stabile collaborazione.

**Struttura**

Le funzioni attribuite agli Enti ne determinano le strutture organiche secondo un principio costituzionale di garanzia del buon andamento della pubblica attività (art. 97 Cost.) ed i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, introdotti dalla legge quadro sul P.I. n. 93/83 e ripresi con D.P.R. dalle parti nei contratti di lavoro triennale. Tali statuizioni hanno da tempo travolto i limiti di organico stabiliti con l'art. 7 della l. n. 93/81 ancorati ad un rapporto tra numero dei Comuni e degli abitanti, sfociando infine nelle disposizioni dell'art. 7 della l. n. 440/87 e del D.P.R. n. 268/87 che riferiscono la dimensione dell'organico alle funzioni esercitate.

Il Capo XIII *« Uffici e Personale »* ed in particolare l'art. 51 *« Organizzazione degli Uffici e del personale »*, il cui 11° comma ne estende l'applicazione alle Comunità montane conferma l'esistenza di organizzare Uffici e Servizi seguendo criteri di autonomia, di funzionalità ed economicità di gestione e secondo princpi di professionalità e responsabilità.

Da qui l'opportunità di adeguare le strutture degli Enti montani per consentirgli l'assunzione e lo svolgimento di quelle funzioni demandategli da Regione, Comuni e Province nell'attuazione dell'Ordinamento.

La disciplina prevista dagli articoli 51 e seguenti determina alcuni principi di ordine generale circa l'organizzazione complessiva degli Uffici affidandone la realizzazione allo Statuto ed ai Regolamenti.

Viene dato particolare rilievo alle figure dirigenziali ed a quello del Segretario dell'Ente in ordine alla responsabilità gestionale che diventa così, il criterio fondamentale di natura interpretativa del ruolo dei medesimi, soprattutto in relazione alla responsabilità egli Organi politici.

Secondo la « *ratio* » ermeneutica



della legge (vedi Relazione della 1ª Commissione del Senato pag. 19) *« gli Amministratori sono responsabili delle strategie, mentre i dirigenti sono responsabili del suppporto tecnico e dell'attuazione delle strategie stesse ».*

Lo Statuto dovrà fissarne i principi mentre il Regolamento disciplinerà l'attribuzione delle responsabilità gestionali dei dirigenti e/o dei responsabili dei Servizi, nonché le modalità del coordinamento tra questi ed il Segretario dell'Ente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 51, viene individuato come il primo e generale responsabile di tutta l'attività burocratica dell'amministrazione.

Risultano estremamente interessanti le possibilità offerte dagli incarichi esterni a dirigenti, sia di natura pubblica che privata, in relazione ad aree funzionali di attività, anche mediante contratti a tempo determinato.

**Statuti**

L'autonomia statutaria rappresenta una delle principali chiavi di lettura e di interpretazione della riforma, se questa importante innovazione per i Comuni e le Province riuscirà ad esprimere, in modo razionale e con l'ausilio di tutti i soggetti concorrenti all'ordinamento delle autonomie locali, le peculiari esigenze organizzative e funzionali degli Enti.

Lo Statuto dovrà disciplinare le materie fondamentali per l'organizzazione dell'Ente che l'art. 5 indica nelle:

— attribuzioni agli organi;
— ordinamento degli Uffici e dei Servizi pubblici;
— forme di collaborazione tra Enti;
— forme di partecipazione popolare e di decentramento;
— diritto di accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

Dalla normativa sono rinviate poi altre materie alla potestà statutaria:

— la disciplina dei rapporti tra le associazioni e il Comune (1° comma, art. 6);
— le modalità per le forme di partecipazione degli interessati in ordine all'adozione di atti amministrativi (secondo comma, art. 6);
— la previsione di forme di consultazione della popolazione e di procedure per istanze o altro (3° comma, art. 6);
— la possibilità di prevedere l'istituto dei referendum (3° comma, art. 6);
— la possibilità di istituire il difensore civico (art. 8);
— la disciplina dell'elezione degli Organi dei municipi e le loro funzioni (art. 12);
— l'organizzazione, le funzioni, e nei Comuni dove non sussista l'obbligo, anche la possibilità delle circoscrizioni di decentramento comunale (art. 13);
— la possibilità per le Province della suddivisione del territorio in circondari (art. 16);
— l'adozione di specifici Statuti per le Aziende speciali e per le istituzioni (art. 23).
— l'adozione di specifici Statuti per i Consorzi (art. 25);
— la possibilità di prevedere la costizuone di commissioni all'interno dei Consigli comunali o provinciali (4° comma, art. 31);

— la possibilità di prevedere l'elezione di un assessore non facente parte del Consiglio (art. 33, 3° comma);
— la possibilità di prevedere la revoca o la sfiducia costruttiva degli Amministratori di aziende speciali o di istituzioni dipendenti (8° comma, art. 37);
— la previsione delle modalità delle Commissioni di gara (art. 51, 3° comma);
— la possibilità della copertura di posti di responsabili con contratti a tempo determinato o del conferimento di incarichi di direzione a personale esterno (5° e 6° comma, art. 51);
— la possibilità di prevedere un vicesegretario comunale o provinciale (4° comma, art. 52);
— la previsione della disciplina del collegio dei revisori dei conti (5° comma, art. 57);
— la possibilità di prevedere forme di controllo economico interno della gestione (9ª comma, art. 57).

Il 2° comma dell'art. 28 stabilisce altresì che le Comunità montane hanno autonomia statutaria nell'ambito delle leggi statali e regionali.

La disposizione conferma il riconoscimento già contenuto nella l. n. 1102/71 che ha affidato al legislatore regionale l'approvazione degli Statuti delle singole Comunità, come infatti è avvenuto.

Se l'esplicito riferimento al legislatore regionale può in certo modo limitare la capacità di autodeterminazione della Comunità montana rispetto alla potestà demandata ai Consigli Comunali e Provinciali per l'approvazione dei propri Statuti, non v'è però dubbio che sia i contenuti statutari delle Comunità sia le determinazioni regionali in merito risultano oggi soggette ai principi generali ed agli istituti previsti dalla 142.

Se si considera che l'art. 61, 2° comma, assegna alle Regioni un anno di tempo, così come ai Comuni per deliberare il proprio Statuto (art. 59, 1° comma) dall'entrata in vigore della legge, 13.06.90, per procedere al riordino delle Comunità montane provvedendo anche alla regolamentazione di detto riordino, non v'è chi non colga l'esigenza di cominciare immediatamente a valutare la ridefinizione degli Statuti già adottati dalle Amministrazioni.

Oggi incomincia per le Comunità montane una nuova fase costituente, che ha l'opportunità di svilupparsi in un contesto ambientale permeato dai criteri riformatori e quindi più maturo di quanto non lo fosse agli inizi degli anni '70 a recepire le novità. Ciò che è necessario affrontare immediatamente, senza aspettare il riordino regionale delle Comunità montane di cui all'art. 61, al fine non solo di elaborare norme di raccordo tra lo Statuto comunitario e gli Statuti dei comuni membri, ma anche per predisporre in tempo l'adeguamento degli Statuti ai principi sanciti dalla riforma. Fermo restando che l'adozione del nuovo Statuto potrà avvenire solo a seguito del riordino regionale.

L'esperienza maturata in materia dalle Comunità montane in questi anni, in cui sono state sottoposte alla verifica della realtà effettuale le norme statutarie a suo tempo poste in essere, le pone oggi in una posizione di indubbio vantaggio rispetto agli altri Enti Locali che si apprestano, per la prima volta, a dare contenuti alla riconosciuta autonomia statutaria. Vi è di più: questa esperienza pilota può essere proficuamente posta al servizio dei Comuni membri, che su questo terreno muovono i primi titubanti passi.

Una rideterminazione dovrà considerare innanzitutto le intenzioni degli altri soggetti locali in materia di autogoverno ed in particolare l'opportunità di stabilire attraverso lo strumento statutario, un fattivo rapporto istituzionale e funzionale con i Comuni aderenti, avuto soprattutto riguardo alla situazione dei piccoli Comuni montani.

Vi saranno infatti materie che incidono direttamente sulle rideterminazioni degli Statuti delle Comunità montane quali:
— la definizione più precisa ed articolata delle finalità;
— l'organizzazione delle strutture;
— i rapporti tra gli Organi e gli Uffici;
— le funzioni;
— le forme di relazione con gli altri Enti locali e funzionali, ecc.

Altre materie richiederanno invece una preventiva consultazione con i Comuni aderenti alla Comunità, perché, lasciate alla più ampia discrezionalità degli Enti, pur nell'ambito delle leggi, potranno consentire, attraverso le definizioni statutarie, positive forme di collaborazione, soprattutto nel settore dei servizi, dove le leggi regionali di indirizzo (prima) e gli Statuti (poi) possono, facendo chiarezza, mutuare la normativa contenuta negli articoli 22 e 23, modellandola alle necessità comunitarie. Per quanto attiene le modalità della partecipazione popolare all'attività amministrativa, tenuto conto del fatto che la nuova Comunità montana gravita maggiormente nell'orbita comunale, che è titolare dell'esercizio associato di funzionari comunali e che può essere delegata dai Comuni a svolgere determinate funzioni, non si vede come gli istituti di cui al capo III, anche se previsti espressamente per i Comuni e le Province, non debbano essere presi in considerazione all'atto dell'adozione del nuovo Statuto ed attagliati e conformati alle esigenze della Comunità montana, anche in relazione al ruolo guida che essa va ad assumere nei confronti dei Comuni stessi. Del resto, la norma sul diritto di accesso agli atti non è che una esplicitazione della norma, di più ridotta portata, di cui all'art. 25 della legge 816/85, che coinvolge direttamente anche la Comunità montana.

Circa l'istituto del Difensore Civico sarebbe verosimilmente inopportuno prevederne uno a livello di ciascun Comune anche di pochi abitanti, risultando più logico e razionale che i Comuni membri prevedano nei loro Statuti la costituzione di un solo Ufficio del difensore Civico a livello comunitario, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione non solo della Comunità montana, ma anche dei singoli Comuni associati.

Appare evidente come lo Statuto, nell'ambito dei principi generali del nuovo ordinamento delle autonomie locali, assuma una particolare valenza normativa, di cui risulta opportuno l'impiego per fissare i caratteri di un'azione pubblica coordinata ed incisiva nei territori montani.

### Bilancio e contabilità

Il richiamo operato dall'art. 7, 3° comma, del d.l. 318/86, convertito in legge n. 488/86, all'applicazione per le Comunità montane delle norme in materia di bilancio e contabilità stabilite per il Comune della stessa Comunità montana che conta il maggior numero di abitanti, non può che essere considerato dinamico. Senza ombra di dubbio, quindi, si applicano alla Comunità montana le norme dettate per i Comuni e le Province in tale materia dalla 142, ivi comprese: la norma che impone l'adozione del regolamento della contabilità e la nomina dei revisori.

Per quanto attiene quest'ultimo punto, occorrerà riferirsi, per stabilire se i revisori debbano essere in numero di 1 o 3, alla popolazione del Comune associato che conta il maggior numero di abitanti ed in conseguenza nominare: un solo revisore se la popolazione è al di sotto dei 5.000 abitanti; 3 revisori se la popolazione è uguale o superiore a 5.000 abitanti. ■

# MACCHINE E ATTREZZATURE FORESTALI: INCONTRO A PIAN CANSIGLIO

## Dal 5 al 7 ottobre la sesta edizione del « D.I.M.A.F. »

**L'istituto per la Ricerca sul Legno, Organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sin dalla sua fondazione ha sempre svolto ricerche nell'ambito della meccanizzazione e** dell'utilizzazione forestale.

Ciò ha permesso ai suoi ricercatori di poter effettuare viaggi di studio all'estero per vedere come avveniva, da parte degli istituti di ricerca di questo settore, il trasferimento delle conoscenze e quali rapporti avevano con gli Enti pubblici e privati.

Il mezzo più semplice ed efficace era sicuramente quello di organizzare delle dimostrazioni pratiche sul posto di lavoro, cioè in bosco, e invitare gli addetti affinché si rendessero conto di ciò che la tecnologia e la ricerca mettevano a disposizione per mantenere i boschi efficienti e salvaguardare la salute del boscaiolo.



*A Pian Cansiglio ci sarà un'area dedicata alle macchine innovatrici in quanto tali o che i costruttori hanno dotato di particolari principi ergonomici.*

Sulla base di quanto sopra, rilevato il limitato interesse delle case costruttrici di macchine e attrezzi forestali ad esporre in fiere e mancando in Italia un punto di incontro in bosco fra le varie componenti di questo settore, l'Istituto per la Ricerca sul Legno decise di dare luogo ad una manifestazione a carattere biennale itinerante.

Con questo spirito le prime cinque « D.I.M.A.F. » sono state tenute nel Sud, nel Centro e in Nord Italia.

Mentre le prime tre si sono svolte in abetine adulte e di media età, la quarta ha affrontato i problemi in giovani pinete abbandonate dall'impianto e in boschi cedui, allo scopo di dimostrare che l'uso corretto delle macchine nella cura e manutenzione del bosco non è « *una catastrofe* » ma un valido aiuto all'uomo.

La quinta ha affrontato i problemi dei boschi alpini.

Grande importanza in questo tipo di manifestazione è data alla antinfortunistica sul lavoro sia come abbigliamento di sicurezza che l'operatore deve indossare, sia come applicazioni alle macchine presentate.

La sesta « D.I.M.A.F. » 1990, si svolgerà nei giorni 5-6-7 ottobre in Pian Cansiglio (BL) in collaborazione con l'Azienda regionale delle Foreste del Veneto ed altri Enti locali.

L'istituto per la Ricerca sul Legno, ancora una volta, oltre a voler fare conoscere gli sviluppi ed i risultati delle proprie ricerche nel settore della meccanizzazione e utilizzazione forestale, vuole dimostrare che l'abbinamento uomo-macchina può essere di grande aiuto alla nostra selvicoltura per la cura dei boschi e per la lotta agli incendi (diminuendone i veicoli di propagazione), purché chi opera in bosco e sceglie le macchine abbia quella competenza tecnica che prutroppo tante volte ancora manca, come dimostrano i visibili danni che si riscontrano al momento delle utilizzazioni.

Nelle prime cinque manifestazioni i visitatori hanno visto all'opera duecentocinquantasette macchine. Quest'anno sarà importante il supporto che il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università di Padova darà nel settore della meccanizzazione agricola di montagna, in quanto si è sentita l'esigenza di esaminare anche le macchine adatte a sviluppare e a mantenere una valida agricoltura in questi ambienti.

Collateralmente alla sesta « D.I.M.A.F. » saranno tenuti due importanti convegni, uno su « *Danni alla foresta, suolo e piante, dovuti al passaggio di trattori per la raccolta del legno* » ed un altro su « *Sicurezza nei lavori forestali; importanza della normativa* ».

---

*Maggiori informazioni possono essere richieste all'Istituto per la ricerca sul Legno - Via Barazzuoli 23 - 50136 Firenze - Telefono (055) 661.750 - 661.886.*

# AMBIENTE: ISTITUITA IN CAMPANIA LA CONSULTA REGIONALE

**In un momento storico nel quale le tematiche ambientali rappresentano giustamente costante motivo di attualità e di interesse politico e sociale, va segnalata e salutata con** particolare apprezzamento l'iniziativa portata a compimento dalla Regione Campania con l'approvazione della L.R. 27/4/90, n. 20.

Tale normativa, di cui pubblichiamo il testo in calce, è volta a promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali attraverso l'istituzionalizzazione della Consulta regionale per l'ambiente, organismo deputato a rappresentare principale strumento di consultazione ed elaborazione propositiva della Regione su tutte le problematiche legate all'ambiente e alle sue risorse.

Tra i componenti della Consulta è stato opportunamente previsto anche un rappresentante delle Comunità montane, che verrà designato dalla Delegazione UNCEM.

**m.b.**

Legge Reg. 27 aprile 1990, n. 20

**« Istituzione della Consulta Regionale per l'ambiente ».**

**Art. 1 - Finalità**

La Regione Campania al fine di promuovere, nel quadro delle proprie competenze, la conservazione, la valorizzazione e la tutela dei beni ambientali istituisce la Consulta Regionale per l'Ambiente.

La Consulta Regionale per l'Ambiente ha lo scopo:

a) di proporre agli organi regionali e agli Enti competenti della Regione le iniziative più opportune per lo sviluppo nella collettività regionale di un'adeguata coscienza dei problemi che concernono la salvaguardia dell'ambiente;

b) di raccogliere, valutare e trasformare propositivamente nei confronti degli organi regionali e degli altri Enti competenti regionali le indicazioni, segnalazioni e suggerimenti formulati da cittadini, associazioni ed altri soggetti in materia di difesa e valorizzazione dell'ambiente;

c) di promuovere di concerto con gli organi regionali ricerche finalizzate all'acquisizione delle basi conoscitive fondamentali per la gestione della tutela delle risorse ambientali della regione:

d) di valutare, su richiesta degli organi regionali e degli Enti competenti regionali, l'impatto ambientale degli effetti diretti e indiretti derivanti dall'eventuale realizzazione di progetti che interessano l'ecosistema ambientale, nonché di esaminare la ricaduta produttiva e occupazionale delle problematiche attinenti la valorizzazione e la gestione delle risorse ambientali.

**Art. 2 - Composizione**

La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ha sede presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed è così composta:

— Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente;

— Presidente della Commissione regionale permanente assetto ed utilizzazione del territorio;

— un rappresentante designato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;

— un rappresentante designato dall'Associazione Province Italiane;

**— un rappresentante designato dalle Comunità montane;**

— un rappresentante designato dall'Università degli Studi di Napoli;

— un rappresentante designato dall'Università degli Studi di Salerno;

— due rappresentanti designati dalle Sopraintendenze ai Beni ambientali, architettonici, artistici, storici e archeologici;

— tre rappresentanti designati dalle Associazioni professionali agricole più rappresentative a livello regionale;

— tre rappresentanti designati dalle Associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello regionale;

— cinque rappresentanti designati dalle Camere di Commercio di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino, Benevento;

— cinque rappresentanti designati dalle Associazioni ambientalistiche più rappresentative a livello regionale;

— cinque rappresentanti delle U.S.L. operanti nella Regione scelti tra i coordinatori sanitari in base a sorteggio;

— un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente.

I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura regionale.

**Art. 3 - Funzionamento**

Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario regionale coadiuvato da due dipendenti regionali.

La Consulta ha facoltà di nominare commissioni di esperti per l'istruzione degli argomenti trattati avvalendosi anche, sulla base di apposite convenzioni, del contributo delle Università e degli altri Enti di ricerca.

Il Presidente della Consulta trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione illustrativa dell'attività della medesima.

**Art. 4 - Compensi**

Ai componenti della Consulta e degli esperti di cui al precedente articolo, non dipendenti regionali, sono corrisposti un gettone di presenza e i rimborsi delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'incarico.

*(omissis)*

Folco Maggi

# IL RUOLO DELLA COMUNITA' MONTANA

## A colloquio con l'On. Romeo Ricciuti, Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste

*Alla luce della riforma delle autonomie locali che riconosce e consacra definitivamente la* ***Comunità montana quale ente locale*** *con una serie di funzioni specifiche ma anche di finalità ben individuate, quale è a suo giudizio il* ***ruolo che nel concreto la Comunità montana*** *deve e può svolgere nei vari settori produttivi ed economici a sostegno dell'economia montana?*

« L'economia montana dovrà assumere sempre di più un aspetto estremamente attivo e dinamico a differenza dell'aspetto statico dei tempi passati. Indietro nel tempo l'economia della montagna era ad un solo settore, quello zootecnico, (bovino, e ovi-caprino). Questa staticità ed univocità di indirizzo portava ad una estrema limitazione dello sfruttamento montano sia da parte del territorio che delle forze operative che in esso agivano, costrette di rimando, con la emigrazione, ad un progressivo spopolamento della montagna. Oggi, la montagna è non solo « *territorio* » che vuol dire assetto idrogeologico, patrimonio boschivo, fauna, flora, sede di una agricoltura « *mirata* » ed intelligente, ma soprattutto « *risorsa* » in quanto la montagna, e ciò in linea colla politica espressa dal Ministero dell'Agricoltura, è depositaria di valori ambientali, economici, naturali, di igiene mentale e fisica. In questa diversificazione dell'aspetto della montagna risulta fondamentale il ruolo della Comunità montana e di tutti gli enti e comuni che operano per la Montagna. È un ruolo **pulsore** e quindi basilare: la Comunità montana deve, a mio avviso, rendersi promotrice, a tutti i livelli, dal regionale, che le è consono, al nazionale attraverso contatti dialoganti, operativi e trasversali, di attività che siano rivolte alla individuazione di tutte le risorse disponibili per garantire un corretto sviluppo della montagna. Questo porta alla creazione di attività più nuove collaterali, come potenziamento dell'agriturismo, dell'artigianato, del collegamento della montagna con le zone limitrofe del piano e del litorale. Penso che oggi la Comunità montana a livello locale sia veramente **la cellula**, la matrice propulsiva per una sorta di « *joint venture* » dell'agricoltura, se possiamo parafrasare questo termine dall'economia al mondo agricolo ».



*L'on. Romeo Ricciuti, Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e Foreste* (Foto Luxardo - Roma)

*In particolare, qual è il ruolo che il Ministero dell'Agricoltura è disposto a riconoscere o ritiene possa essere svolto dalla Comunità montana nel settore dell'agricoltura, zootecnia e della forestazione?*

« Il Ministero dell'Agricoltura ritiene che la Comunità montana, come già detto prima, abbia un ruolo fondamentale in un programma di pianificazione integrata proprio nel settore dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione. Per quanto concerne l'agricoltura e la zootecnia, la Comunità montana è il primo punto d'osservazione non solo del comparto da gestire con forme avanzate, ma anche di « *categorie* » di persone che, mediante pratiche colturali anche desuete, mantiene vivo il legame con la propria terra. Esaminare questa realtà laboriosa, spesso emarginata dai grandi processi ed ancora sospettosa e timorosa nei confronti di proposte non pienamente comprese e partecipate, mi sembra, per la Comunità montana, un importante momento di analisi. Per poi passare a formare nuovi punti di riferimento, nuovi modelli aziendali che possano svolgere funzione di esempio per una vecchia agricoltura che deve imparare a rinnovarsi e di spinta per le forze nuove che dalla montagna non devono più allontanarsi ma trovare il loro momento catalizzatore di vita e di produzione. Si creeranno così occasioni di lavoro, collaborazioni nell'ambito agro-forestale, forme nuove di zootecnia e trasformazione dei prodotti. Non bisogna comunque tralasciare un punto fondamentale: le Comunità montane oggi agiscono sotto l'egida della Regione; ciò è basilare per la loro attività in quanto la Regione è costituzionalmente e naturalmente il comprensorio più adatto per una capillare e profonda interpretazione dei problemi. Obiettivo focale quindi della Comunità montana deve essere un costante, costruttivo dialogo-confronto-collaborazione con gli organi Regionali, i primi che possono percepire con immediatezza le istanze relative ai problemi della montagna.

Per quanto riguarda lo Stato, alla luce dell'attuale quadro istituzionale è logico che il Ministero non possa avere un rapporto diretto — come hanno invece le Regioni — con le Comunità montane però è pur vero

che il Ministero possiede una **attività** di **indirizzo** e di **coordinamento**. In questo quadro è compito del Ministero, per esempio, promuovere l'attenzione delle Regioni per attività di sviluppo, mediante incontri, dibattiti, tavole rotonde. Nell'attività sua propria riguardante i programmi di sviluppo, il Ministero ha proposto vari piani come, ultimamente quello relativo all'ovicoltura ma soprattutto, per quanto riguarda la montagna, e il settore zootecnico un « *Piano Nazionale per i settori ovino e caprino* » che è stato approvato dal CIPE alla fine dello scorso giugno. Obiettivo del piano è il conseguimento di interessi, predisposti ai livelli comunitario nazionale e regionale, convergenti tra di loro in modo da conseguire equilibri più svariati, come tra i tanti, a titolo indicativo, il miglioramento delle condizioni di vita degli allevatori e, mediante scuole professionali, la formazione e l'aggiornamento; la valorizzazione e la promozione controllata, regionale e nazionale, della produzione, soprattutto del latte e dei derivati, nonché della carne. E ancora, mediante la ricerca e la sperimentazione, il miglioramento genetico delle razze ovi-caprine al fine anche di una ipofecondità che andrebbe a vantaggio della qualità, assicurata anche dopo al momento della commercializzazione, da un sistema di controlli combinati. Tutto ciò, insieme all'associazionismo, alle cooperative, alle dotazioni alle aziende di adeguate infrastrutture, dovrà servire per fare compiere al settore ovi-caprino quel salto organizzativo, tecnologico e qualitativo in modo da renderlo più competitivo, sia nel mercato interno che in quello internazionale. Per quanto riguarda la **forestazione** si deve far notare che in questi ultimi tempi è mancato l'incontro fra due culture: quella urbana ambientalistica e quella montanara produttiva.

Da questo incontro mancato, negli ultimi venti anni da una parte si è registrato il calo della produzione agropastorale in termini di competitività mercantile, dall'altra è cresciuto lo spessore della cultura ecologica, attenta alla flora, alla fauna, al territorio, alla foresta, ai parchi. Ora è giunto il momento per l'incontro fattivo tra economia montana ed ecologia urbana, per una azione sinergica attiva al fine che la montagna non sia solo ambientale ma anche produttiva. L'Italia ha compreso che il quinto paese industrializzato del mondo doveva porsi il problema anche ecologico; il bosco costituisce lo strumento fondamentale per l'equilibrio ambientale. È stato così redatto l'Inventario del Patrimonio Forestale e poi il Piano Forestale Nazionale. Ma soprattutto l'opinione pubblica è divenuta sensibile alla vita del bosco inteso come habitat e come argine naurale di fronte ai pericoli di inquinamento idrico ed atmosferico ed ai paventati cambiamenti climatici connessi con l'effetto serra. Comunque, in questo momento i nostri boschi godono di una tregua senza precedenti sia perché non ci sono bisogni vitali da soddisfare in termini di legno, pascolo e carbone sia perché i costi della manutenzione della manodopera sono così alti da scoraggiare operazioni speculative; si sta verificando quindi una fase di rinascimento forestale ma, nel contempo, anche per i vincoli ecologici e paesistici, la disaffezione dei proprietari e quindi l'abbandono. Cosa a mio avviso deve fare la comunità montana? Anzitutto, adoperarsi per creare modelli ed interessi nuovi, tipo ad esempio l'interesse e l'utilizzazione produttiva e commerciale **del sottobosco**, della **selvaggina**, dei **funghi**, dei **tartufi**, ecc., istituire una specie di « *seminari della natura e della montagna* » per la formazione dei giovani in modo che non l'abbandonino, favorire l'incontro tra cittadini e montanari. La pianificazione e gestione delle risorse stanno diventando sempre più importanti proprio perché pressate anche da esigenze provenienti non solo dal mondo rurale nella sua qualità di primo utilizzatore delle risorse boschive, ma anche da persone che si dedicano ad attività legate all'impiego del tempo libero.

A tal proposito debbo però aggiungere una nota che mi sembra basilare: la Comunità montana deve anzitutto promuovere la costituzione di Parchi e Riserve naturali che mantengano vitali i valori dei quali la montagna è depositaria. E poi deve svolgere un'altra importante attività promozionale; attraverso incontri, tavole rotonde e dibattiti tentare di formare una **mentalità** nuova nell'ambito della proprietà privata forestale. Tale proprietà è oggi troppo frammentata e polverizzata col risultato che il proprietario si disinteressa di ciò che è suo ed il bosco si degrada, si impoverisce, si incendia, per esempio. Bisogna creare dei **consorzi** di proprietà forestale per una gestione coretta dei boschi. I consorzi hanno anche degli aiuti economici statali: bisogna però operare a che tali aiuti economici, importanti per i proprietari consorziati, siano potenziati ».



***Il piano di sviluppo socio-economico delle Comunità montane** è lo strumento di programmazione delle risorse localmente disponibili. Tutte le risorse e le potenzialità di un territorio montano possono esplicarsi solo a condizione che si **rafforzi e si consolidi l'attività agricola**. Il consolidamento delle aziende agricole è una condizione necessaria perché tutte le altre attività economiche e produttive possano avviarsi e prosperare. Che cosa intende fare il suo Ministero al riguardo e quali sono o possono essere i suggerimenti o le indicazioni da dare a livello regionale?*

« Il consolidamento delle Aziende Agricole è un elemento importantissimo nel piano di sviluppo socio-economico gestito dalle Comunità montane. È però opportuno creare aziende piccole e medie, consocia-

zioni di tali aziende e gestione ad impresa multipla. La novità di tali aziende deve consistere nel fornire prodotti di alta specializzazione e di alta qualità. La *« parola d'ordine »* dovrebbe essere oggi in agricoltura **« fornire sempre prodotti DOC »** a tutti i livelli in modo che tale *« marchio di garanzia »* tuteli e rassicuri il consumatore, faccia concorrenza con la produzione estera, spesso non alla medesima altezza di qualità e genuinità e, di rimando, assicuri i giusti compensi ai produttori, per un naturale e soddisfacente ciclo di riconversione.

Debbo però aggiungere una precisazione; che il momento centrale dello sviluppo e della valorizzazione dell'agricoltura montana è rappresentato dalla **presenza umana**, senza la quale non c'è sviluppo economico e tutela dell'ambiente e quindi fruizione di tutti i valori che la montagna esprime ».

*Siamo sempre più convinti che tutte le politiche di settore a livello nazionale sono influenzate da decisioni prese a* ***livello comunitario****. Quali sono le iniziative da prendere perché si possa in qualche modo influire sulle decisioni comunitarie perché le stesse abbiano riflessi positivi e concreti nella politica statale e regionale per la montagna? (quote latte che penalizzano la produzione del latte in montagna).*

« Appunto per quanto ho già detto, si rende evidente che, nell'ambito comunitario, la CEE si è resa interprete di tutte queste urgenze attraverso per esempio la nota direttiva n. 268/75 che prevede **indennità compensative** per chi risiede e opera in montagna (tipo integrazioni economiche al reddito secondo gli ettari coltivati o i capi di bestiame ottenuti) in modo da frenare l'esodo e far permanente in montagna le attività agricole e zootecniche ».

*Come Ella ben sa, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il* ***Comitato Consultivo*** *per i problemi della montagna con compiti di analisi e di proposte anche di tipo legislativo.*

*Il Comitato è attivamente al lavoro e la gente che continua a vivere in montagna e gli stessi amministratori si aspettano molto. Cosa può dire in proposito?*

« Mi risulta che dalla data della istituzione del Comitato nel maggio dell'89 il Comitato stesso ha svolto una intensa attività per l'analisi dei problemi economici, sociali e istituzionali riguardanti i territori della montagna e le loro popolazioni. Questa attività mi sembra molto importante sia perché fornisce al governo tutte le conoscenze, le proposte e le soluzioni che poi potranno tradursi anche sul piano legislativo sia perché è una attività di valutazione, secondo le esigenze e gli ambienti diversi, anche sul merito della normativa già in vigore.

I sedici componenti del Comitato, nonché il Presidente Prof. Barberis, che è anche presidente dell'INSOR, stanno facendo un ottimo lavoro di analisi, audizione di esperti della montagna e raccolta dati, in modo da presentare al Presidente del Consiglio quel famoso Documento Finale, sul quale operare per proposte riguardanti la montagna. Ma è pur vero che se il Presidente del Consiglio avesse bisogno di un quadro preciso e immediato riguardante un qualsivoglia problema o aspetto della montagna, il Comitato Consultivo può dare subitanea, esauriente e concreta risposta. Ed in questa ottica di interscambio aggiornato, mi sembra sia focalizzato il ruolo basilare di questo Comitato ». ■

# ANZIANI: UNA PROPOSTA DI LEGGE

**Un'altra proposta di legge si è di recente aggiunta a quelle già presentate in questa legislatura da diversi parlamentari sui temi afferenti i problemi specifici della montagna e delle** popolazioni che vi risiedono.

Ne abbiamo a più riprese riferito sulle pagine della Rivista.

Si tratta ora di un provvedimento, primo firmatario l'on. Monello, volto ad attivare servizi di assistenza agli anziani.

Per quanto tale proposta rischi di rimanere, come molte altre, nei cassetti delle aule parlamentari, tuttavia testimonia dell'apprezzabile interesse delle forze politiche a porre in evidenza tematiche coinvolgenti i peculiari bisogni delle realtà locali più emarginate e sovente ingiustamente penalizzate.

Il contenuto del progetto di legge in esame formerà in ogni caso ulteriore oggetto di particolare attenzione — unitamente ad altre similari iniziative — da parte del Comitato consultivo per la montagna, operante come è noto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per elaborare una proposta legislativa complessiva e di ampia valenza sulle questioni afferenti la montagna italiana.

Ad utile conoscenza dei lettori, pubblichiamo il testo dell'articolato e la relazione di accompagnamento.

**Ma.Be.**

## Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e comunità montane.

*(Camera dei Deputati, atto n. 4752 - presentato il 12 aprile 1990 da 18 parlamentari, primo firmatario on. Monello)*

Onorevoli Colleghi! — Secondo recenti stime, ogni anno ben 1.500 anziani si suicidano. Tale cifra, spaventosa di per sé, è indice del disagio,

della solitudine, dell'abbandono cui spesso vengono lasciati numerosi cittadini appartenenti alle fasce di età più alte. Spesso manifestazioni sindacali assai consistenti hanno posto al Parlamento i problemi della terza età non solo dal punto di vista di una maggiore tutela previdenziale o pensionistica, ma ponendo anche la necessità di attivare nei comuni una serie di servizi domiciliari e residenziali che prevengano la solitudine, l'abbandono, l'emarginazione.

Molte regioni hanno da tempo legiferato; molti comuni nel nord e qualcuno nel centro-sud e nelle isole, hanno attivato tali servizi che però, per i loro costi, sono rivolti solo ad una ristretta fascia di utenti anziani. Ma simili interventi, che pur arricchiscono la qualità della vita in numerose città, oggi, a fronte delle esigenze sempre crescenti e dell'aumento della vita media, appaiono sempre più limitati e la finanza locale, che negli ultimi anni ha subito parecchie restrizioni nell'ambito sociale, è sempre meno nelle condizioni di offrire risorse per questi servizi di civiltà. D'altra parte, quotidianamente, i *mass media* riversano su tutti le notizie di difficoltà, maltrattamenti, vere e proprie crudeltà cui sono sottoposti numerosi anziani costretti a vivere da soli. Se tali problemi sono eclatanti nelle grandi città, la solitudine e l'abbandono non sono meno gravi nelle città piccole e medie, dove pure ancora regge la rete dei rapporti vicinali e le famiglie sono meno divise.

Il Parlamento, accogliendo le proposte dei sindacati, ha stanziato in tabella A nella legge finanziaria per il 1990 (legge 27 dicembre 1989, n. 407) 30 miliardi per il 1990 e 50 miliardi l'anno per il 1991 e per il 1992 destinati a « *interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani* ».

Nel corso della discussione del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il gruppo comunista aveva proposto un emendamento, poi trasformato in ordine del giorno accolto dal Governo, per l'assegnazione ai comuni, con un semplice decreto del Ministro dell'interno, delle somme stanziate per il 1990, finalizzate all'istituzione dei servizi agli anziani, costituendo un vero e proprio fondo aggiuntivo rispetto alle risorse trasferite annualmente dallo Stato ai comuni.

La presente proposta di legge si propone qundi di regolare la materia, senza presumere peraltro di anticipare la riforma della legge-quadro sull'assistenza.

L'articolo 1 costituisce il fondo speciale per l'istituzione e il funzionamento dei servizi agli anziani.

L'articolo 2 delega al Ministro dell'interno il compito di assegnare le somme agli enti, sulla base dei criteri prestabiliti e concordati con l'Associazione nazionale dei comuni italiani — ANCI.

L'articolo 3 specifica le priorità cui sono destinati i finanziamenti.

L'articolo 4 autorizza gli enti a stipulare convenzioni con cooperative di solidarietà e associazioni di volontariato per la gestione dei servizi.

L'articolo 5 prevede la copertura finanziaria nel triennio utilizzando la somma complessiva di 130 miliardi stanziati nella legge finanziaria 1990 per il triennio 1990-1992.

## La proposta di legge

Art. 1.

1. È istituito un fondo speciale di 130 miliardi nel triennio 1990-1992 per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.

Art. 2.

1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, ripartisce le somme a ciascun ente sulla base della popolazione anziana residente secondo i dati ISTAT, e sulla base dei parametri obiettivi, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), tenendo conto sia della necessità di incentivare l'istituzione dei servizi nei comuni dove finora non esistono, sia di garantire le risorse aggiuntive laddove già sono in funzione.

Art. 3.

1. I contributi sono destinati prioritariamente all'attivazione e al funzionamento dei seguenti servizi:

*a)* assistenza domiciliare;

*b)* gestione di servizi residenziali e semi-residenziali (case albergo, case protette, comunità alloggio, centri diurni e d'incontro).

Art. 4.

1. Per il funzionamento dei servizi i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane utilizzano il personale di cui già dispongono nelle rispettive piante organiche, oppure possono ricorrere a convenzioni con cooperative di servizi sociali e di solidarietà iscritte agli albi regionali o con associazioni di volontariato cui vanno rimborsate solo le spese vive sostenute, previa regolamentazione dei rapporti.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 miliardi per il 1990 e in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante l'utilizzazione dell'apposito stanziamento di cui alla legge 27 dicembre 1989, n. 407, tabella A, alla rubrica « *Amministrazioni diverse* », alla voce: « *Interventi per l'istituzione di servizi per gli anziani* ».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI DIRIGENTI DELLE U.S.L.

Il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha fatto conoscere il proprio orientamento sulla controversa questione relativa al collocamento a riposo dei dirigenti medici e non medici delle Unità sanitarie locali.

Ne pubblichiamo il contenuto, oggetto di specifica circolare fatta pervenire a tutti gli Enti interessati:

*« Pervengono numerosi quesiti circa l'applicabilità al personale appartenente alla dirigenza medica e non medica delle UU.SS.LL. dell'art. 4 quinquies del D.L. 27.12.1989 n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37 riguardante il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei dirigenti civili dello Stato che non abbiano raggiunto il massimo della pensione.*

*Ad avviso di questo Dipartimento la disposizione sopra citata individua in modo tassativo i destinatari del beneficio, con esclusione, pertanto, di ogni altra categoria di personale equiparato o comunque collegato. Infatti, avendo la norma carattere di eccezionalità in quanto derogatoria al normale regime del collocamento a riposo previsto per i dirigenti civili dello Stato, non è in nessun caso suscettibile di applicazione in via di interpretazione analogica.*

*In particolare con riferimento alla dirigenza medica e non medica delle UU.SS.LL. si fa osservare che l'equiparazione della stessa ai dirigenti civili dello Stato postula, in ogni caso, una espressa previsione di legge che nelle fattispecie tuttora manca (Cons. Stato Sez. IV, 5 luglio 1989, n. 452) ».*

# IL DIPARTIMENTO CEE DIVENTA OPERATIVO

**A partire dal 1° luglio il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie può contare su una struttura organizzativa che lo rende operativo a tutti gli effetti. A più di** tre anni dalla sua istituzione è stato infatti pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 luglio 1990 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1990, n. 150 che fissa le regole per l'organizzazione delle strutture. La definizione degli uffici e dei servizi dovrebbe così permettere al Dipartimento di assolvere i compiti che gli erano stati assegnati fin dal 1987. Primo fra tutti l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative CEE e l'individuazione degli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari. Ma il nuovo regolamento attribuisce al Dipartimento, controllato direttamente da Palazzo Chigi, anche altre competenze: predisposizione dei provvedimenti di recepimento e verifica delle decisioni prese dalla Presidenza del Consiglio; promozione delle azioni dirette all'adempimento tempestivo e corretto delle pronunce della Corte di giustizia della CEE.

L'avvicinarsi dell'ormai prossima scadenza del 1992 ha dunque indotto Palazzo Chigi ad accelerare i tempi per colmare i cronici ritardi nell'attuazione delle norme comunitarie. D'ora in poi il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie vigilerà assiduamente sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni CEE da parte di tutte le amministrazioni pubbliche che operano nei settori disciplinati.

Il vero punto di forza del Dipartimento sarà il settore legislativo, che dovrà preparare i provvedimenti di competenza del Ministro e vagliare quelli predisposti dal Consiglio dei ministri e da altri ministeri.

Dall'iniziativa dovrebbero nascere anche i presupposti per una più diffusa e corretta informazione sulle problematiche comunitarie. Pubblichiamo di seguito il testo del decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1990, n. 150

**Regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri* »;

Visto il proprio decreto in data 4 agosto 1989 recante delega di funzioni al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Ritenuto di dover assicurare al predetto Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, una struttura organizzativa idonea all'espletamento delle funzioni attribuite allo stesso Ministro;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

D'intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA
il seguente regolamento:

**Art. 1 - Costituzione**

1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, di seguito indicato Dipartimento, è costituito secondo gli articoli che seguono.

**Art. 2 - Competenze**

1, IL Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

*a)* la promozione ed il coordinamento dell'attività di Governo e delle pubbliche amministrazioni relativamentre alle politiche comunitarie;

*b)* l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;

*c)* il coordinamento, per specifici settori di competenza, delle amministrazioni pubbliche e, d'intesa con esse, la consultazione degli operatori privati, nonché delle parti sociali interessate, ai fini della formulazione di atti comunitari;

*d)* le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonché il coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;

*e)* l'attività relativa al mercato interno; il funzionamento del relativo Consiglio nazionale istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 1988, del comitato interministeriale per i programmi integrati mediterranei, del comitato interministeriale per il coordinamento degli interventi dei fondi strutturali delle Comunità europee, e delle relative segreterie tecniche, nonché del comitato consultivo di cui all'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4.

*f)* l'attuazione della legge 16 aprile 1987, n. 183, e della legge 9 marzo 1989, n. 86;

*g)* lo sviluppo, d'intesa con la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee e nel quadro del coordinamento con le altre amministrazioni interessate, dei rapporti con gli uffici della Commissione delle Comunità europee per la trattazione, a livello tecnico e istruttorio, degli affari comunitari di interesse dell'Italia, promuovendo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, le relative iniziative;

*h)* l'armonizzazione tra legislazione nazionale e normative comunitarie, l'individuazione degli strumenti idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti comunitari, la predisposizione dei relativi provvedimenti e la verifica dell'esecuzione delle determinazioni assunte, in materia, dal Consiglio dei Ministri;

*i)* la vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche operanti nei settori oggetto di tali discipline, nonché le iniziative per l'adeguamento e il coordinamento delle azioni, delle procedure e degli atti di competenza delle singole amministrazioni;

*l)* la promozione delle azioni dirette ad adempiere tempestivamente alle pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee;

*m)* la verifica circa il tempestivo impiego dei finanziamenti comunitari da parte di amministrazioni, enti e soggetti destinatari e le iniziative che ne assicurino l'efficiente utilizzazione, nonché l'immediata disponibilità di risorse nazionali connesse, in collegamento con il Ministero del tesoro; l'attivazione degli interventi del fondo di rotazione istituito con la citata legge n. 183 del 1987;

*n)* le attività connesse all'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2088/85 del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei, nonché le attività di coordinamento connesse all'attuazione dei regolamenti del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988 e numeri 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del 19 dicembre 1988 relativi alla destinazione dei fondi comunitari a finalità strutturali, il coordinamento in materia di aiuti di Stato e regionali;

*o)* la formazione di personale e di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari;

*p)* gli affari generali; i rapporti con gli organi dello Stato e gli enti territoriali; l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché, con il coordinamento dei competenti uffici e dipartimenti del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, nonché l'introduzione, e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento;

*q)* la promozione e il coordinamento di iniziative idonee alla salvaguardia e all'affermazione dei diritti fondamentali dei cittadini alla diffusa e corretta informazione sulle problematiche comunitarie, al rafforzamento dell'idea Europa;

*r)* la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attività connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonché la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria; l'automatizzazione degli uffici.

**Art. 3 - Organizzazione**

1. Il Dipartimento comprende i seguenti uffici:
uffici affari amministrativi e finanziari;
ufficio mercato interno;
ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria;
ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali;
ufficio programmi integrati comunitari;
ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie.

2. L'ufficio affari amministrativi e finanziari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere *b)* e *p)*, e si articola nei seguenti servizi:
servizio organizzazione;
servizio affari generali;
servizio affari finanziari.

3. L'ufficio mercato interno provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: abolizione delle restrizioni quantitative, armonizzazione di normative tecniche, politica agricola, industriale, energetica, commerciale, dei trasporti, della sanità pubblica e veterinaria, dell'ambiente e della tutela del consumatore, degli aiuti di Stato e regionali; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio per la libera circolazione delle merci e dei servizi;
servizio per le politiche comunitarie di settore;
servizio per la politica ambientale e la tutela del consumatore.

4. L'ufficio armonizzazione fiscale e politica finanziaria provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: armonizzazione della fiscalità diretta e indiretta, libera circolazione dei capitali, « risorse proprie »; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio armonizzazione della fiscalità indiretta;
servizio armonizzazione della fiscalità diretta e libera circolazione dei capitali;
servizio « risorse proprie ».

5. L'ufficio per la politica sociale, culturale e per i rapporti con gli enti territoriali provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: politica del lavoro e della sicurezza sociale, programmi per la cultura europea e le nuove tecnologie nell'istruzione, Conferenza Stato-regioni, problemi delle aree metropolitane; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio politica sociale;
servizio programmi per la cultura europea;
servizio rapporti con gli enti territoriali.

6. L'ufficio programmi integrati comunitari provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: coordinamento degli interventi dei fondi strutturali, programmi integrati mediterranei e riequilibrio territoriale; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio coordinamento fondi strutturali;
servizio programmi integrati mediterranei;
servizio riequilibrio territoriale.

7. L'ufficio per la politica della comunicazione e nuove tecnologie provvede agli adempimenti di cui all'art. 2, nelle seguenti materie: informazione diffusa sulle problematiche comunitarie, diritti fondamentali del cittadino europeo, nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca, azioni comunitarie nel campo delle telecomunicazioni e sistemi automatizzati; l'ufficio si articola nei seguenti servizi:
servizio nuove tecnologie nell'informazione e nella ricerca;
servizio informazione diffusa e diritti fondamentali del cittadino europeo;
servizio telecomunicazioni e monitoraggio.

**Art. 4 - Settore legislativo**

1. È costituito, nell'ambito dell'ufficio centrale di cui all'art. 23 della legge 23 agosto 1988, n. 400, presso il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie relative a funzioni attri-

buite al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento. Il settore provvede, altresì, agli affari del contenzioso comunitario.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; il consigliere può essere coadiuvato da altri consiglieri giuridici, nominati con decreto dello stesso Ministro, e si avvale di personale del Dipartimento, assegnato con ordine di servizio.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza funzionale del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed opera in collegamento con l'ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

**Art. 5 - Attribuzione di funzioni**

1. Il Dipartimento opera secondo le disposizioni del Ministro alla cui responsabilità sono affidate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e ne dirige l'attività. Il Ministro può delegare funzioni al capo di Dipartimento.

3. Agli uffici e servizi operanti nell'ambito del Dipartimento sono preposti coordinatori nominati con provvedimento del Ministro fra il personale assegnato al Dipartimento.

4. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro ad un coordinatore di ufficio o di servizio.

5. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il segretario generale e con gli uffici e dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle linee di coordinamento stabilite a norma dell'art. 6.

6. Nell'ambito delle linee organizzative fissate dal presente decreto, il Ministro provvede alla ripartizione delle competenze tra i servizi del Dipartimento; alle modifiche dei servizi all'interno degli uffici; alla organizzazione delle strutture di segreteria, comprese quelle al servizio di comitati, commissioni, gruppi di lavoro e altri organi collegiali operanti nell'esclusivo ambito delle attività del Dipartimento, conferendone la responsabilità, ove necessario in relazione al rilievo della struttura, a personale con qualifica di consigliere, di cui alla tabella A, allegata alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. All'assegnazione di personale al Dipartimento, salvo quanto disposto dall'art. 31, comma 3, della legge di cui al comma precedente, provvede il segretario generale, sulla base delle indicazioni del Ministro, nei limiti del contingente fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con lo stesso Ministro.

**Art. 6 - Coordinamento**

1. Il capo del Dipartimento partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti l'organizzazione e l'attribuzione di funzioni all'interno del Dipartimento sono comunicati al segretario generale contestualmente alla loro adozione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 aprile 1990

*Il Presidente:* Andreotti

## *Un concorso per videoamatori bandito dalla Comunità montana di San Ginesio (Macerata)*

*La Comunità montana della zona « L » (Valli del Fiastra, Fiastrone, Tennacola e Medio Chienti) ha bandito un concorso a premi riservato a videoamatori sul tema: « Conoscere la Comunità montana ».*

*Per partecipare al concorso gli interessati dovranno inviare una videocassetta nello standard VHS riguardante solo uno degli innumerevoli aspetti della complessa realtà territoriale: geologica, storica, geografica, floristica, faunistica, ecologica, architettonica, speleologica ed umana.*

*Le opere dovranno recare un contributo alla conoscenza e alla protezione della montagna e dei suoi valori umani, sociali, culturali ed escursionistici.*

*Le video-cassette dovranno avere una durata minima di 15 minuti e massima di 20 e complete di titolo del documento, nome e cognome di colui che ne è l'autore.*

*Qualora il concorrente ritenesse opportuno chiedere la collaborazione di altre persone ne dovrà citare i nomi e il ruolo svolto.*

*Le video-cassette pervenute verranno sottoposte all'esame di una commissione appositamente nominata dalla giunta della Comunità montana.*

*La commissione, a proprio insindacabile giudizio, provvederà alla designazione del vincitore del concorso al quale verrà assegnato un premio di L. 3.000.000; la commissione inoltre potrà assegnare fino ad un massimo di 3 premi di L. 1.000.000 ciascuno ad altrettanti autori di opere ritenute meritevoli.*

*La partecipazione al concorso comporta l'attribuzione alla Comunità montana del diritto di utilizzare le video-cassette trettenute per proiezioni culturali e promozionali senza alcun fine di lucro, anche a mezzo di terzi, senza limiti di tempo, con effetto per qualsiasi pretesa a qualunque titolo anche da parte di terzi.*

*Le video-cassette, accompagnate da una relazione illustrativa, dovranno pervenire entro il 31.12.1990 (farà fede il timbro postale) a mezzo raccomandata al seguente indirizzo:*

**COMUNITÀ MONTANA ZONA « L » - 62026 S.GINESIO (Macerata)**

*Qualora ragioni di carattere organizzativo impediscano che, in tutto o in parte, lo svolgimento del concorso abbia luogo con le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento, la Comunità montana zona « L » si riserva di prendere gli opportuni provvedimenti dandone tempestiva comunicazione.*

*Gli uffici della Comunità (tel. 0733/656429-336) sono a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.*

# ALLARGATA LA BASE DELLA TESORERIA UNICA

## Scende a 10.000 abitanti il limite per le Comunità montane

**I Comuni con oltre 5.000 abitanti e le Comunità montane che superano i 10.000 abitanti saranno assoggettati dal 1° ottobre 1990 al sistema di Tesoreria unica istituito con la nota legge n. 720/84.**

I precedenti limiti erano di 8.000 e 20.000 abitanti rispettivamente per i Comuni e le Comunità montane.

La pesante manovra posta in essere nei confronti delle Autonomie locali con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2/7/1990 (G.U. n. 154 del 4 luglio scorso), pubblicato in calce, corrisponde all'esigenza del Governo di rastrellare nella massima misura liquidità, al fine di ridimensionare il ricorso al mercato finanziario con l'emissione di titoli di Stato.

Gli effetti sono particolarmente gravi per i piccoli Comuni e per le Comunità montane. Dal prossimo ottobre, infatti, tutte le risorse disponibili liquide anche per tale fascia di Enti dovranno essere trasferite in due conti correnti presso le tesorerie provinciali: il primo, fruttifero di interessi, riguarderà le entrate proprie dell'ente locale, inesistenti per le Comunità montane e stimate intorno al 30% del complesso delle entrate per i Comuni; il secondo, infruttifero, sarà costituito dai trasferimenti erariali o regionali e dai mutui contratti con Istituti del credito privato.

Il DPCM contempla infine lo smobilizzo dei titoli in possesso degli Enti entro la data del 31/1/1991, disponendo il versamento di quanto ricavato nella contabilità infruttifera, salvo il caso di vendita di titoli acquistati con i proventi derivanti da entrate proprie, nel qual caso le relative somme continueranno a fruttare interessi attivi.

M.B.

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1990

---

**Modifiche alla tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale si è provveduto alla modifica delle tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge n. 720/84;

Considerato che la citata legge n. 720/84 è stata emanata al fine di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico una maggiore chiarezza e trasparenza nonché per potenziare le disponibilità della tesoreria statale, in modo da ridurre il ricorso da parte del Tesoro al mercato finanziario con l'emissione dei titoli del debito pubblico;

Ritenuta la necessità di includere nella tabella *A* i comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, attesa la rilevanza che hanno assunto nell'ambito dei flussi finanziari pubblici i fondi gestiti dai predetti enti;

Ritenuta la necessità di modificare l'indicazione *« Consorzi e associazioni di comuni e province »* in *« Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni »*, attesa la rilevante incidenza sul fabbisogno pubblico che hanno assunto i flussi finanziari delle istituzioni associative fra tutti gli enti territoriali;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il riferimento alla popolazione per le categorie di *« Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni »* e di *« Comunità montane »*, tenuto conto del notevole incremento dei fondi pubblici che gestiscono le suddette istituzioni tra enti territoriali aventi popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella tabella *A* tutte le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate nonché aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici, sia per la loro connotazione giuridica sia perché i loro flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1

L'indicazione *« Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti »* compresa nella Tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: « **Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** ».

Art. 2

Le indicazioni *« Consorzi e associazioni di comuni e di province, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti »* e *« Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 20.000 abitanti »* comprese nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono modificate rispettivamente come segue: « **Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti** » e « **Comunità montane, con popolazione com-**

**plessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti ».**

Art. 3

L'indicazione « *Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto* » compresa nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: « **Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici** ».

Art. 4

**La decorrenza** dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti che con il presente decreto sono assoggettati al predetto sistema è fissata al **1° ottobre 1990**.

Detti enti provvederanno a versare, entro il 28 settembre 1990, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Gli enti medesimi dovranno provvedere, altresì, allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 gennaio 1991, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1990 ■

# L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE VA SOTTOPOSTA AD IRPEF

## Presa di posizione del Ministero delle Finanze

*Con la circolare n. 12 del 7/5/1990 (G.U. n. 151 del 30/6/90) il Ministero delle Finanze ha fatto conoscere le proprie determinazioni in ordine al trattamento tributario cui assoggettare l'indennità integrativa speciale dei dipendenti pubblici ai fini dell'IRPEF.*

*Ne pubblichiamo il testo per utile conoscenza dei lettori.*

MINISTERO DELLE FINANZE

Circolare 7 maggio 1990, n. 12.

**Imposta sul reddito delle persone fisiche - Trattamento tributario dell'indennità integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti.**

Pervengono a questo Ministero numerose istanze con le quali si chiede il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa all'indennità integrativa speciale corrisposta ai pubblici dipendenti ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

Nelle suddette istanze viene richiamata, a fondamento della richiesta, la decisione n. 227/Sez. I del 3 aprile 1982 della commissione tributaria di primo grado di Rimini, con la quale tale consesso ha ritenuto la suddetta indennità non assoggettabile all'IRPEF.

Al riguardo, devesi innanzitutto precisare che questo Ministero ha già preso in esame il problema e, pur in presenza della suddetta pronuncia, che peraltro nel frattempo era stata impugnata, con circolari n. 42/prot. n. 8/1811 del 22 dicembre 1980 e n. 4/prot. n. 8/1584/83 dell'8 febbraio 1984 — che qui si intendono integralmente richiamate e confermate — ha avuto modo di chiarire che l'indennità integrativa speciale va assoggettata al tributo di cui trattasi.

La tesi di questa amministrazione è stata poi confortata da pronunzia sia della Commissione tributaria centrale che della Corte costituzionale. In particolare, la Commissione tributaria centrale (cfr., tra le altre, le decisioni del 5 dicembre 1987/Sez. II, n. 8935 e del 28 aprile 1988/Sez. XXVII, n. 3781) ha ritenuto che l'indennità integrativa speciale concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente ed è, pertanto, assoggettabile all'IRPEF, rientrando nella previsione dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

La Corte costituzionale, dal suo canto, con sentenza n. 277 del 4/6 dicembre 1984, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da numerose commissioni tributarie, con riferimento agli articoli 36 e 53 della Costituzione, degli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597/1973 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa speciale concorra a formare il reddito complessivo netto ai fini dell'applicazione della imposta sul reddito delle persone fisiche.

Allo stato attuale della normativa, per le considerazioni espresse, l'indennità integrativa speciale deve continuare ad essere assoggettata all'IRPEF da parte delle pubbliche amministrazioni erogatrici e, conseguentemente, non possono essere accolte le richieste di rimborso di cui è cenno nelle premesse.

I Ministeri sono pregati di diramare il contenuto della presente circolare ai propri uffici dipendenti e enti vigilati e le intendenze di finanza faranno altrettanto per le amministrazioni provinciali ed i comuni.

Le intendenze di finanza e gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette accuseranno ricevuta della presente a questa Direzione generale.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette ed i centri di servizio accuseranno ricevuta direttamente alle rispettive intendenze di finanza.

Il Ministro: **Formica** ■

Federico Guidobaldi

# COMUNITÀ MONTANE E BENI CULTURALI

**Parlare di beni culturali in relazione alle Comunità montane sembra, a prima vista, di interesse marginale. L'idea della Comunità montana suscita, infatti, collegamenti assai** più immediati con i beni ambientali, con l'economia di tipo agricolo o zootecnico, con la stabilità etnica, con l'ecologia, con il turismo e con tanti altri settori che non coinvolgono direttamente i beni culturali intesi in senso classico.

Certo, se si pensa ad esempio alle tradizioni contadine e pastorali, ai costumi locali, alle eredità linguistiche specifiche ed alla struttura abitativa in senso storico, le implicazioni « *culturali* » cominciano ad affiorare: tuttavia, anche così, esse non sembrano raggiungere le dimensioni di un contenuto di importanza fondamentale.

Passando, però, dalle impressioni alle analisi dirette, il discorso cambia e, man mano che si procede nell'indagine, si scoprono rapporti più precisi e più « *importanti* » e si mettono in luce interazioni multiple che risultano contemporaneamente positive sia per le Comunità montane, sia per i beni culturali. Vediamo ora i termini di questa simbiosi che corrisponde ad una reciproca valorizzazione.

Iniziando dalle opere d'arte, dai monumenti e dai resti archeologici, che sono i beni culturali intesi nel senso più tradizionale, possiamo subito osservare che, per essi, la Comunità montana costituisce l'habitat ideale.

La distanza dalle fonti di inquinamento, sia chimico (gas acidi, piogge acide, smog, ecc.) che fisico (vibrazioni, infiltrazioni, anomalie termiche) limita le velocità di alterazione delle superfici ed il degrado delle strutture: soltanto gli agenti biologici, e soprattutto i licheni, costituiscono un elemento di aggressione ma « *naturale* » e, di fatto, limitata.

La ridotta (o comunque media) frequentazione è un altro fatto positivo poiché, come sappiamo, l'alterazione è tanto maggiore quanto più ci si avvicina ai due estremi opposti della frequentazione intensiva o dell'abbandono totale.

La perifericità, che tiene i monumenti lontani dalle correnti turistiche di massa, le quali in genere nascondono tra le loro file gli autori più o meno coscienti dei più assurdi vandalismi, è un altro schermo protettivo di cui sono prive le grandi città.

La relativa autonomia amministrativa delle Comunità montane permette inoltre una tutela più diretta pur se forse con mezzi limitati ed evita l'inserirsi dei « *grandi operatori* » del restauro che spesso sperimentano tecniche nuove a spese dei monumenti più importanti e famosi.

Il contesto urbano dei centri storici, in gran parte dei paesi montani, è quasi sempre intatto e costituisce una cornice ideale per fruire culturalmente dei monumenti antichi: le chiese, i palazzi e gli altri monumenti architettonici in genere ancor oggi inseriti nel tessuto urbano nel quale si originarono, conservano tuttora le stesse distribuzioni spaziali dell'intorno e le stesse prospettive; le opere d'arte restano ancora negli edifici a cui furono in origine destinate oppure si trovano in piccoli musei o raccolte di dimensione umana in cui sono, in qualche caso, male illuminate o un po' bisognose di restauro, ma sono pur sempre fruibili in modo diretto ed intimo lontano dalla severità e dalla, talvolta passivante, « *importanza* » dei grandi musei. Infine i siti archeologici o comunque i monumenti allo stato di rudere, si trovano spesso immersi nella natura e nelle prospettive con le quali convivevano sin dall'origine e sono quindi apprezzabili integralmente nel loro contesto e cioè in situazione ben diversa da quella in cui si trovano nei grandi centri storici nei quali l'insediamento continuato e pluristratificato richiede una lettura più difficile e comunque non spontanea ma culturalmente elaborata.

Infine la lettura d'insieme del contesto storico-artistico-monumentale, in uno dei piccoli centri che sono tipici delle Comunità montane, è più lineare ed omogenea poiché è limitato il numero delle componenti culturali ed artistiche che, altrove, quando sono molteplici, si incrociano e si sovrappongono complicando certamente — e talvolta in modo irrisolvibile — la percezione di quanto è locale ed, in certo qual modo, radicato.

Questi sono — e non sono certo tutti — i vantaggi che i beni culturali di tipo tradizionale spesso ottengono quando sono ospitati dalla Comunità montana ma non sono di meno quelli che la stessa comunità ricava dalla presenza dei beni culturali.

Il primo vantaggio, pur se apparentemente astratto, è quello della connotazione poiché i monumenti, insieme agli edifici e le strutture che ne formano il contesto, costituiscono insieme il pregio e la caratteristica dei luoghi ed attribuiscono ad essi quell'impalpabile contenuto di « *autenticità storica* » di cui sono assolutamente privi i farraginosi insediamenti moderni o semimoderni. I beni culturali d'altronde sono da vedere anche come un elemento di collegamento tra le Comunità montane e le regioni o le grandi città poiché, per i rapporti reciproci che certamente esistono, essi formano una sorta di « *banca dati* » a cui i centri meno periferici e più perturbati possono far riferimento per ricostruirsi una o più « *facies* » storiche del passato anche recente.

Il secondo vantaggio, da esaminare peraltro in tante diverse sfaccettature, è quello legato al turismo.

È ovvio che tra gli « *stimoli* » del turismo, i monumenti, le opere d'arte

---

L'Autore dirige il Centro di studio conservazione opere d'arte del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

ed i siti archeologici, sono tra i principali e se si affiancano e si sovrappongono con quelli, altrettanto trainanti, dell'ambiente, formano una accoppiata sicuramente vincente.

Va osservato però che il monumento eccezionale diventa polo del turismo di massa che, pur se economicamente vantaggioso, è certamente distruttivo ed « *inquinante* » in senso lato, del tessuto umano, di quello urbano e dei monumenti stessi.

Nelle Comunità montane è invece rarissimo che i centri di interesse storico-artistico contengano monumenti di interesse eccezionale: così essi sfuggono ad « *invasioni* » che non potrebbero sostenere e sono invece privilegiati da un turismo più colto ed élitario o comunque, almeno, più rispettoso.

Un turismo contenuto, dunque, ma più qualificato dal punto di vista culturale e, banalizzando in senso economico, non povero ma moderatamente ricco.

Le implicazioni economiche della presenza di beni culturali in un centro che già detiene valori ambientali e paesaggistici sono più che scontate: le strutture di soggiorno e ristorazione sono i più ovvi punti di incremento della produzione economica e quindi di lavoro; ad esse si affiancano le strutture commerciali e quelle artigiane con il risultato di impulso della ricchezza media del paese e, nel contempo, di recupero di tradizioni e tecnologie locali.

Un altro aspetto positivo indotto dalla presenza viva di beni culturali in un centro di comunità montana è, infine, da individuare nel settore educativo.

È infatti facilmente dimostrabile che l'interesse esterno per un monumento o un'opera d'arte stimola gli abitanti del luogo ad una maggiore attenzione e ad una più profonda valutazione di un patrimonio detenuto da sempre ma distrattamente, come un bene scontato. L'approfondimento diretto e cosciente è fortemente educativo e giova ad una più calibrata fruizione, ad una più partecipata conservazione e ad un orgoglio civico che non è campanilistico, ma conseguimento di una più corretta percezione culturale e di un più valido e rassicurante collegamento alle vere radici. ■

Attilio Salsotto

# 1971-1990: EVOLUZIONE DEL SIGNIFICATO E DELLE COMPETENZE DELLE COMUNITA' MONTANE

**La legge istitutiva delle Comunità montane è la n. 1102 in data 3/12/1971. Secondo la legge, le Comunità montane erano Enti di diritto pubblico, costituiti fra Comuni compresi nel**le zone omogenee montane, allo scopo di approntare e realizzare il piano pluriennale per lo sviluppo economico-sociale della zona.

La legge affidava alle Comunità compiti programmatori: « *raccogliere ed operare la sintesi di interessi espressi da comunità territoriali aventi un raggio più vasto di quello comunale e provinciale* », (U. Pototschnig) realizzando il piano generale di sviluppo ed i piani annuali di intervento.

Alla Comunità erano affidati solo compiti e finalità, non funzioni. « *Le Comunità sono sfornite di una autonomia omogenea rispetto a quella degli Enti locali, sono Enti a fini limitati, il loro carattere è prevalentemente strumentale* » (G. Lombardi).

In altre parole, la legge istitutiva affidava compiti esclusivamente esecutivi: prevedere e realizzare opere pubbliche a servizio del Comprensorio, incentivare i vari settori economico-produttivi per il miglior uso delle risorse locali.

L'unione di Enti o di privati per programmare e per realizzare interventi di bonifica e di miglioramento fondiario in territori di particolare configurazione geografica, non era però nuova nella legislazione italiana.

Già la legge forestale n. 3267 del 1923 prevedeva l'istituzione di Consorzi fra Comuni o fra Enti morali per la gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali. La legge n. 991 del 25/7/1952 prevedeva poi la costituzione di Consorzi di prevenzione tra i proprietari interessati per prevenire forme di degradamento del suolo e quella dei Consorzi di bonifica montana tra i proprietari interessati, per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica nei territori classificati montani.

Le dizioni: Consiglio di valle e Comunità montana, compaiono anche nel DPR n. 987 del 10/6/1955 sul decentramento dei servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Successive leggi statali hanno conferito alle Comunità attribuzioni di funzioni amministrative (DPR n. 616 del 24/7/1977) e disposto strutture operative (Legge n. 833 del 23/12/1978) o deleghe di funzioni proprie dei Comuni (Legge n. 93 del 21/3/1981). Anche varie leggi regionali hanno completato alcune funzioni. Ad esempio la legge n. 50 del 4/9/1975 del Piemonte ha trasferito alle Comunità competenze in materia di bonifica montana, la legge n. 51 del 15/4/1975 della Lombardia, ha conferito livelli di pianificazione territoriale.

Dal punto di vista strettamente operativo, si è potuto constatare che, pur nelle difficoltà oggettive dovute alle congenite caratteristiche geografiche dei territori montani, (ridotte dimensioni demografiche e vasta estensione territoriale), la realtà operativa di tutte le Comunità montane, si è manifestata ai più diversi livelli, completando in forma più articolata gli interventi disposti settorialmente a suo tempo dai Consorzi di bonifica montana.

In Piemonte i Consorzi sono stati soppressi dalla legge regionale n. 50/75 e le funzioni in materia di bonifica sono state conferite alle Comunità montane operanti nei rispettivi Comprensori.

Un'osservazione di carattere generale che si può muovere alle attività dei Consorzi prima ed alle Comunità dopo, è stata quella di aver prestato dovunque maggiori attenzioni alla esecuzione di nuovi interventi ed alla compilazione di studi e di ricerche di carattere territoriale, ma omettendo purtroppo le necessarie manutenzioni a molte opere pubbliche e in particolare alle opere di sistemazione di carattere idraulico-forestale. Infatti nelle nostre vallate alpine è facile individuare briglie completamente interrate ed in fase di incipiente scalzamento a valle, giovani rimboschimenti (spesso percorsi dal fuoco) anomali nelle strutture e nel portamento di molti componenti arborei perché dimenticati completamente dopo l'impianto.

I corsi d'acqua, soprattutto nelle sezioni in fase di scavo e le associazioni vegetali, sono sottoposte a forme di dinamismo evolutivo molto frequenti e discontinue che possono compromettere la funzione e la stessa stabilità delle opere che spesso sono state eseguite in funzione di situazioni territoriali valide al momento delle progettazioni, ma non più in tempi successivi.

Queste esperienze dovrebbero costituire utili elementi di determinazione per operare le scelte migliori da parte delle « *nuove* » Comunità montane. La legge n. 142 in data 8/6/1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, definisce infatti le Comunità montane « *Enti locali costituiti con leggi regionali tra comuni montani e parzialmente montani della stessa provincia. Spettano alle Comunità montane le funzioni attribuite dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Comunità Economica Europea e dalle leggi statali e regionali* ».

Ai nuovi enti locali, competono anche i compiti di individuazione esatta del territorio sul quale realizzare gli interventi operativi, includendo ed escludendo quelle zone geografiche che possano pregiudicare l'omogeneità geografica o socio-economica del complesso territoriale. La legge affida ai nuovi enti locali non solo compiti di pianificazione e di esecuzione, ma anche la individuazione e la scelta degli strumenti idonei per conseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico anche mediante l'esercizio associato delle funzioni comunali e la fusione di tutti o di parte dei comuni associati.

Questi adempimenti di carattere amministrativo, dovrebbero costituire le premesse necessarie per la realizzazione di programmi operativi a breve ed a medio termine in funzione delle disponibilità finanziarie di fonte diversa.

I problemi da affrontare a livello territoriale sono facilmente individuabili sull'esperienza del passato e si possono riassumere in un triplice ordine di interventi.

Il primo dovrebbe essere di natura amministrativa e riguardare la revisione straordinaria del catasto terreni, allo scopo di rendere operative tutte le possibili operazioni di riordino fondiario.

Quanto sopra va inteso non tanto in funzione di perequazione dell'imposta erariale per finalità fiscali, quanto piuttosto in funzione delle possibilità operative dei soggetti di lavoro per consentire una gestione razionale del territorio montano.

Le leggi fondamentali per le verificazioni del catasto risalgono alla prima metà del secolo ed oltre. Troppe modificazioni sono intervenute in montagna, per cui i vecchi documenti possono fornire scarsi supporti operativi per interventi estensivi su vasta scala territoriale.

Il secondo tipo di azioni dovrebbe riguardare la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione da programmare con tempi di applicazione a scadenze regolari per tutte le opere pubbliche a servizio della Comunità ed in particolare per le opere di sistemazione idraulico-forestale, previo l'accertamento rigoroso dei manufatti e la individuazione esatta dei perimetri di rimboschimento.

Le modalità operative sono contenute nel documento programmatorio più articolato e più completo comparso in Italia in questi ultimi tempi e denominato Piano forestale nazionale: bisogna applicarlo.

Il terzo tipo di interventi dovrebbe considerare la necessità assoluta di salvaguardare e possibilmente potenziare, la disponibilità attuale delle riserve idriche.

Quasi quotidianamente assistiamo a forme di protesta da parte di popolazioni cittadine (e non soltanto nel mezzogiorno d'Italia) per la mancanza di acqua. Queste manifestazioni esprimono una realtà attuale di estrema gravità: l'aumento dei consumi di acqua si accompagna dovunque ad una contemporanea carenza di disponibilità delle sorgenti. Molto significativa, a questo riguardo, la partecipazione dimostrata dalla grande società italiana per il gas alla costruzione dell'invaso di Stroppo nella valle Maira in provincia di Cuneo.

Il problema va considerato mediante una duplice azione strategica. Da un lato si tratta di ridurre gli sprechi fin dall'origine, cioè nelle stesse opere di captazione delle sorgenti indirizzando i superi del troppo pieno in serbatoi di riserva. Dall'altro ampliando dovunque possibile, ma specialmente nelle fasce altimetriche superiori l'attuale superficie forestale. Tutto lo spazio occupato da formazioni arbustive dominate dal rododendro o dall'ontano verde o dal ginepro un tempo già boscato, successivamente degradato verso formazioni meno evolute per azione del pascolo, dovrebbe essere nuovamente conquistato dal bosco.

Infatti il limite altimetrico potenziale della vegetazione forestale, è molto superiore a quello reale, come è stato documentato da indagini svolte in alcuni paesi dell'arco alpino e proprio l'insediamento del bosco permanente alla testata delle valli alpine rappresenta lo strumento più efficace per aumentare le riserve, influenzando nel bosco la velocità dei deflussi, l'infiltrazione delle acque meteoriche ed il tempo di scioglimento delle nevi. La nuova legge offre agli amministratori delle Comunità lo strumento operativo più razionale per una azione veramente rivoluzionaria rispetto al passato, spetta a loro assumere le decisioni ispirandosi alla loro esperienza ed alla diretta responsabilità di operatori territoriali della montagna italiana. ■

# CONOSCERE L'AMBIENTE PER DIFENDERLO

## Iniziativa editoriale della Comunità montana Alto Tevere Umbro

**Si chiama « *Alto Tevere Umbro* » e vuole essere una Guida naturalistico-ambientale di uno dei territori più suggestivi della regione. L'autore è Marco Bani, un giovane studioso** tifernate non nuovo a sforzi del genere (qualche mese fa un suo libro su Monte Nerone ha vinto il primo premio nell'ambito di un concorso svoltosi a « *Quota 600* », la rassegna nazionale delle Comunità montane che si tiene a Parma). La pubblicazione è avvenuta a cura della Comunità montana altotiberina, che, con questa iniziativa, ha voluto dare — ha detto il Presidente Verini — un contributo concreto alla difesa dell'ambiente: « *difendere l'ambiente, infatti, significa innanzitutto conoscerlo* ». Per questo, con un'iniziativa di indubbio valore civico-ambientalistico, lo stesso Ente compresoriale ha deciso di distribuire 3.500 copie del libro a ciascuno degli studenti delle medie superiori. Il lavoro di Bani è indubbiamente interessante. Si tratta di una guida all'ecosistema altotiberino; dalle origini ai giorni nostri, arricchita da immagini a volte stupende (sono circa trecento le foto: scorci di centri storici urbani e rurali, percorsi della foresta appenninica, immagini suggestive della flora e della fauna, del sistema fluviale). Forti apprezzamenti per il libro e per l'iniziativa della Comunità montana sono stati espressi alla manifestazione di presentazione dell'opera, tenutasi lo scorso giugno nella prestigiosa cornice di Palazzo Vitelli a Città di Castello, alla quale sono intervenuti l'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio, Paolo Menichetti, l'Avv. Stelio Zaganelli ed il Preside della facoltà di Lettere dell'Università di Perugia, Antonio Pieretti. L'Assessore Menichetti ha fortemente valorizzato l'iniziativa della Comunità montana, auspicando che questa possa stimolare anche altri Enti a proseguire su questa strada, giungendo magari ad una collana regionale di guide del territorio, come contributo reale alla valorizzazione di una marcata identità regionale. Sulla stessa linea il Prof. Pieretti, che ha parlato della grande « *umanità* » del lavoro di Bani, mettendo in rilievo come da questo emerga con forza il bisogno di identità e di organico rapporto con il proprio territorio della gente, anche in tempi dove, giustamente, si abbattono barriere e confini geo-politici. Stelio Zaganelli, altotiberino D.O.C., ha parlato con emozione del libro, della sua terra, della specificità (e, per certi versi, diversità) degli altotiberini che, per le origini e per la posizione geografica, sono sempre stati aperti al nuovo ed al futuro, traendo però lezioni dal passato, dalle proprie radici. Presente l'autore, Marco Bani (che si è avvalso anche del contributo di un'equipe di studiosi locali) il Presidente della Comunità montana Walter Verini ha concluso i lavori, auspicando che la pubblicazione possa essere un ulteriore contributo alla difesa dell'ambiente, di quell'ambiente che (pur tra « *spie rosse* » che si accendono) la gente e le istituzioni umbre ed altotiberine hanno sostanzialmente mantenuto integro.






*Walter Verini, Presidente della Comunità montana Alto Tevere Umbro, presenta l'iniziativa. In primo piano l'Assessore Regionale Paolo Menichetti*

# INCOMPATIBILITÀ DI CARICA PER IL DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

## Un parere del Ministero dell'Interno

*Ad utile conoscenza dei lettori, pubblichiamo l'orientamento manifestato dal Ministero dell'Interno in ordine ai motivi di incompatibilità tra la posizione di dipendente di Comunità montana e la carica di sindaco di un comune componente la medesima Comunità.*

*Il parere, sollecitato da una Comunità montana abruzzese, è apparso sul « Quaderno n. 35/90 », curato dal Ministero dell'Interno.*

**È stato chiesto allo scrivente (Direzione Centrale delle Autonomie, Ufficio Rapporti con gli Amministratori degli Enti Locali, *ndr*) di accertare se sussiste incompatibilità tra la posi**zione di dipendente della Comunità montana e la carica di sindaco di un comune facente parte della comunità stessa; si prospetta, al riguardo, la possibilità di delegare le funzioni spettanti ex lege al sindaco in seno al consiglio della comunità, ad un consigliere comunale, ai sensi del 2° comma dell'art. 9 L.R. 6/1974.

Al riguardo si formulano le seguenti considerazioni.

L'esegesi delle norme che regolano la materia in esame manifesta una certa mancanza di coordinamento tra leggi statali e leggi regionali; in particolare le fonti subprimarie sembrano, ad un primo esame e per certi aspetti, in contrasto con le fonti primarie. Ed infatti, la situazione normativa nella materia de qua risulta essere la seguente: la legge regionale n. 67/1975, con cui è stato approvato lo statuto della Comunità montana Sirentina, sancisce l'ineleggibilità dei dipendenti della Comunità e dei comuni in essa ricompresi alla carica di membri del consiglio della comunità (art. 6, 3° c); d'altra parte, il primo comma dell'art. 6 Cit. dispone che il sindaco di ciascun comune ricompreso nella comunità fa parte di detto organo deliberante; si rileva, inoltre, che a livello statale non sussiste alcun divieto di legge in ordine alla eleggibilità del dipendente della Comunità montana alla carica di sindaco di un comune facente parte della comunità medesima.

Da tale intreccio normativo il risultato cui si perviene sembra essere l'anomala situazione in base alla quale il soggetto interessato ricopre legittimamente la carica di sindaco, ma illegittimamente quella — conseguenziale alla prima — di membro del consiglio della comunità, stante il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 6 legge cit..

Non può, al riguardo, accogliersi la soluzione che risolve la questione ricorrendo all'istituto della delega, previsto dall'art. 9 L.R. 16/1974, in base al quale entrerebbe a far parte del consiglio della comunità non il sindaco bensì un suo delegato. Tale tesi, sebbene pregevolmente argomentata, si pone in contrasto con la natura e con i principi posti a fondamento dell'istituto de quo. Ad escludere l'applicazione di siffatto istituto è sufficiente ricordare che la delega non può prescindere dalla legittimazione ad agire e dalla titolarità degli interessi in capo al dante causa, da cui consegue — in via derivata — il potere di agire del delegato.

Non attenersi a questi principi significa fare ricorso non alla delega ma ad un istituto di natura diversa, la cui configurazione diventa estremamente complessa (anzi impossibile attesa la mancanza di sicuri riferimenti normativi) nel caso di specie.

Ciò considerato non è agevole trarre il criterio per risolvere il quesito proposto. Sembra tuttavia possibile trovare la soluzione della intricata vicenda nello stesso testo di legge, solo apparentemente contraddittorio.

Il primo comma dell'art. 6 L.R. 67/1975 considera il sindaco come *membro di diritto* del consiglio della comunità; di conseguenza l'ineleggibilità sancita al terzo comma della stessa norma riguarda i *membri elettivi* di detto organo, e, quindi, esclusivamente i consiglieri eletti dal consiglio comunale.

Ciò trova anche fondamento nella considerazione che il potenziale conflitto di interessi, su cui si fonda la causa di ineleggibilità in questione, si pone in forma più indiretta per il sindaco in quanto questi non partecipa al consiglio nella qualità di membro di un organo rappresentativo di base (consiglio comunale), bensì come capo dell'amministrazione comunale, la cui normativa deriva da un procedimento elettivo di secondo grado. ■

### Tesoreria unica: intervento dell'UNCEM

Sul problema della Tesoreria unica, di cui parliamo a pag. 22, l'UNCEM è intervenuta chiedendo per le Comunità montane quanto meno il differimento al prossimo 1° gennaio 1991 del termine previsto dal decreto al 1° ottobre 1990. Ecco il testo della lettera del Presidente dell'UNCEM Martinengo al Presidente del Consiglio Andreotti:

*« Onorevole Presidente,*
*il DPCM 2 luglio 1990 ha apportato modifiche alla Tabella A annessa alla legge n. 720/84 abbassando, tra l'altro, da 20.000 a 10.000 abitanti la soglia del parametro riferito alle Comunità montane tenute ad adeguarsi al sistema di Tesoreria unica, con decorrenza 1° ottobre 1990.*

*Il provvedimento in parola, per quanto motivato da comprensibili ragioni di carattere generale, penalizza fortemente le nuove Comunità montane tenute ad applicare il decreto, le quali non dispongono neanche di una quota di entrate proprie, al contrario di quanto avviene per i Comuni.*

*Il decreto, inoltre, intervenendo nel corso dell'anno 1990, in un momento in cui le Comunità montane hanno già approvato i bilanci di previsione, compromette seriamente per tali Enti la gestione finanziaria in corso, determinando una consistente riduzione di entrate rispetto alle stime iniziali.*

*Si propone pertanto a favore delle Comunità montane il differimento al 1° gennaio 1991 del termine del 1° ottobre 1990 fissato dal decreto in parola.*

*Confidando nell'attenzione che Ella vorrà riservare alla presente richiesta, si porgono con l'occasione i migliori saluti ».*

Gabriella Noè

# GIOVANI E ORIENTAMENTO

**Quando si parla oggi di orientamento, non distinguendolo volutamente ormai tra professionale e scolastico, ci si pone sempre il dubbio che quanti se ne occupino per la prima** volta ne vedano un solo segmento, a seconda del loro punto di osservazione o della loro esperienza o del problema urgente che si trovano di fronte, e non ne colgano la sua interezza e complessità. Di qui la molta confusione che si è fatta di recente tra orientamento e collocamento al lavoro, o di identificazione tra orientamento e mera informazione sul lavoro, tra orientamento e recupero degli svantaggiati, e così via.

Di qui anche l'iniziale contrapposizione e sovrapposizione di ruoli tra soggetti istituzionali, e tra questi e il privato. Va quindi sempre ripercorsa sinteticamente la filosofia che sta alla base delle azioni di orientamento e sempre ricordata l'estrema complessità di un intervento di orientamento che voglia essere efficace.

Il dibattito culturale, teorico e politico, degli ultimi anni in Italia ha definito l'orientamento come un *« processo per l'autorientamento »*.

Un documento unitario delle regioni su questa materia, già nel 1981, definiva l'orientamento un *« processo continuo, formativo, globale e unitario »*.

Tali definizioni traggono origini dall'analisi del quadro di riferimento sociale ed economico in cui l'azione di orientamento si inserisce.

Da una situazione di *« controllabilità »* e relativa staticità del mercato del lavoro si è passati ad una situazione di labilità, incontrollabilità, continua e rapida evoluzione dello stesso. In questo quadro è mutato il concetto stesso di orientamento. Alla logica di correlazione tra caratteristiche dei soggetti e caratteristiche dei *« posti »* di lavoro (*« l'uomo giusto al posto giusto »*, le tecniche psicodiagnostiche, il consiglierato) si è sostituita la logica della ricerca autonoma del lavoro, delle *«occasioni »* di lavoro più che dei *« posti »*, e della *« creazione »* del lavoro stesso, e quindi dell'*« autorientamento »*.

*Sul tema "orientamento giovani" pubblichiamo una introduzione al tema di Gabriella Noè; l'intervento di Marina Rozzera, dell'ISFOL; una riflessione di Luigi di Paolo, membro della Giunta Esecutiva e rappresentante dell'UNCEM al seminario di Ostuni, ed infine un appunto sull'azione del Coordinamento dall'81 in poi nonché il testo del « protocollo d'intesa » tra Ministero del Lavoro, Regioni, ANCI, UPI e UNCEM dell'aprile 1989.*

Non è più possibile infatti un'azione di semplice e sola informazione, né di indirizzo e consiglio dall'esterno. Il mondo del lavoro richiede il potenziamento di caratteristiche individuali quali la progettualità, la decisionalità, la creatività, l'adattabilità al cambiamento, che si sviluppano con processi di *« formazione orientativa »*.

L'altro elemento fondamentale e nuovo che ha determinato una diversa impostazione dell'orientamento è stato il passaggio da un percorso lineare di tappe successive e ordinate del tipo *« formazione-lavoro-pensionamento »* ad un itinerario di vita più segmentato in cui si intersecano momenti di formazione e di lavoro sia alternandosi che presentandosi parallelamente e contemporaneamente.

Di qui la necessità di non considerare più la scelta come definitiva e cruciale — una volta per tutte — ma come un fatto ricorrente nel tempo, e quindi da sostenere in più momenti della vita giovanile e adulta.

Ne risulta un'azione di orientamento, individuale e collettivo, tesa a creare le condizioni perché i soggetti siano *« attrezzati »*, per conoscenze e capacità, a compiere molte scelte nel loro percorso di vita lavorativa, e per affrontare consapevolmente il cambiamento e l'incertezza.

L'informazione sugli elementi qualitativi del lavoro risulta fondamentale se innescata in azioni più ampie di formazione, di sensibilizzazione, di conoscenza, che investano e il singolo soggetto, e gruppi omogenei per bisogni e l'insieme della cultura in cui essi sono inseriti.

Ma la complessità di un'azione di orientamento si individua ancor più chiaramente quando si inquadri nel suo scenario più ampio di *« intervento di politica attiva del lavoro »*.

La rapidità con cui si evolve e muta il mercato del lavoro, la crisi occupazionale in atto, rappresentano lo scenario in cui si vanno a collocare le politiche economiche, e gli interventi per l'occupazione in particolare, per i quali lo Stato e gli enti locali devono darsi strumenti agili ed efficaci, tra loro coerenti e integrati, flessibili ma *« mirati »*.

L'attività di orientamento non può che rappresentare uno di questi strumenti, all'interno di un disegno complessivo di cui fa parte insieme all'analisi dei fenomeni in atto nel mondo del lavoro, e agli interventi di promozione e sostegno all'occupazione.

L'attività di orientamento infatti si pone a valle della conoscenza del mercato del lavoro, da cui trae impulso fondamentale per le sue azioni di divulgazione dell'informazione, e a cui d'altra parte rinvia *« inputs »* sulle caratteristiche qualitative dell'offerta.

L'orientamento si pone d'altronde anche come strumento di sostegno, a monte o in parallelo, agli interventi di promozione di nuove imprese, agendo nella direzione di una formazione alla *« mentalità imprenditoria-*

---

L'autrice è responsabile dei Servizi Orientamento della Regione Toscana

*le* », dando supporto informativo e formativo ai processi di autovalutazione da parte dei soggetti, di ideazione di progetti, di conoscenza delle opportunità.

Va a costituire infine uno degli anelli di possibile congiunzione tra il sistema formativo — sia statale che regionale — e l'inserimento nel sistema produttivo.

Facciamo un esempio concreto del legame imprescindibile con il mercato del lavoro e della funzione strumentale dell'orienamento, nell'insieme degli interventi per il diritto al lavoro. Oggi l'attenzione maggiore si pone al problema dell'inserimento delle cosiddette « *fasce deboli* » del mercato del lavoro (donne, adulti disoccupati di lungo periodo, giovani, immigrati extracomunitari, dropouts, ecc.). E l'orientamento da « *uniforme* » e rivolto quasi esclusivamente ai giovani è diventato oggi anche strumento « *mirato* » con progetti ad hoc per queste utenze. L'orientamento può svolgere nei loro confronti un ruolo importante sia tramite un'azione educativa e motivazionale per il recupero di capacità e abilità, la loro valorizzazione, il loro potenziamento in direzione di lavori possibili, sia attraverso un'azione di consulenza individuale, sia attraverso una puntuale informazione e un sostegno tecnico per la individuazione delle occasioni lavorative e la ricerca dell'occupazione.

Ma tutto questo ha una reale efficacia se si conoscono da una parte e le caratteristiche di queste « *fasce deboli* » e le cause della loro condizione di difficoltà, e dall'altra se si hanno presenti le dinamiche occupazionali del territorio, le potenzialità di sviluppo economico, e le strategie di intervento in favore dell'incremento dell'occupazione, per offrire loro risposte attendibili. E queste analisi e risposte vanno ad investire di responsabilità tutti i livelli istituzionali: il Ministero del Lavoro, della Pubblica Istruzione, della Ricerca scientifica e Università, le Regioni con i loro osservatori sul mercato del lavoro e la programmazione, gli enti locali per le loro analisi territoriali e i loro progetti specifici.

Per « *accordare i suoni* » tra questi soggetti in senso verticale (dal centro alla periferia) e armonizzare i collegamenti tra le competenze presenti ad ognuno di questi livelli (dallo Stato al singolo Comune) in senso orizzonale, le Regioni proposero un disegno di legge-quadro nazionale sull'orientamento che permettesse a livello locale una gestione di interventi formativi e servizi informativi che fossero la risultante e la sintesi armonica di tutti i contributi e la collaborazione di questi diversi soggetti. Il disegno di legge fu approvato in sede referente nella passata legislatura, ma la crisi di Governo ne bloccò l'iter. Successivamente la domanda crescente di orientamento e di informazione sul lavoro e l'occu-

## COORDINAMENTO INTERREGIONALE ORIENTAMENTO

Il Coordinamento ha fatto capo dal 1981 al 1984 alla Regione Toscana e dal 1984 alla Regione Lombardia.

Una prima posizione delle Regioni in materia di orientamento è stata espressa nel marzo 1981 in occasione del Convegno promosso dal CNEL sul progetto di legge da esso predisposto in materia di orientamento. Tale posizione è stata espressa dagli Assessori Tassinari (Assessore Istruzione F.P. Regione Toscana) e Hazon (Assessore Istruzione F.P. Regione Lombardia).

**Documenti tecnico politici**

— Linee di intervento per l'orientamento: il documento di Lavoro delle Regioni (approvato dagli Assessori regionali nel dicembre 1981)
— « Quale orientamento per la situazione di trasformazione socioeconomica italiana » relazione Assessore Mayer (Reg. Toscana per Coord. Interreg.) al Congresso Mondiale « Orientamento scolastico e professionale ».
— Documento preparatorio per l'incontro Assessori regionali con il Ministero Pubblica Istruzione (dicembre 1983)
— Documento base per Audizione del Coordinamento interregionale con le Commissioni Istruzione-Lavoro della Camera sui progetti di legge per l'orientamento (Luglio 1984).
— Incontro Assessore Ortolani (Regione Lombardia) Assessore Terrani (Regione Toscana) con On. Rossattini e On. Fiandrotti per esporre osservazioni del Coordinamento Interregionale sul 1° testo unitario licenziato dalle Commissioni Istruzione Lavoro (luglio 1985)
— Presentazione della proposta delle Regioni per una legge-quadro in materia di orientamento, inviata alle Commissioni Istruzione Lavoro della Camera nel gennaio 1986.
— Assunzione dell'iniziativa per un Protocollo d'Intesa tra Ministero del Lavoro, Regioni, ANCI, UPI, UNCEM per un'azione convergente in materia di iniziative e servizi per l'orientamento e l'inserimento sociale e professionale (giugno '88).
Firma del Protocollo d'Intesa il 4 aprile '89.

**Iniziative tecniche**

— Seminario tecnico interregionale sulle attività di orientamento (Capri, Ottobre 1981)
— Partecipazione all'organizzazione e realizzazione XI Congresso Mondiale di orientamento promosso da AIOSP, UNIO, Regione Toscana (settembre 1983).
— Riunioni di programmazione delle attività del Coordinamento tecnico interregionale tra i funzionari regionali: Bologna, marzo 1983 - Roma, marzo 1986 - Roma, aprile 1987 - Roma, marzo/maggio 1988.
— Seminari interregionali per funzionari addetti all'orientamento:
• Informazione e orientamento (Bardonecchia, marzo 1984)
• Metodi e strumenti dell'informazione per un servizio di orientamento e progetti operativi per le Regioni (Trento, giugno 1984)
• Definizione unitaria tra le Regioni di un assetto operativo del Servizio Orientativo (Siena, maggio 1986)
• Audiovisivi e software didattico per l'orientamento (Bologna, ottobre 1986)
• Seminario sui servizi di sportello (Rosa Marina, giugno 1986)
• « L'organizzazione di un servizio informativo per l'orientamento: strutture, risorse, professionalità » (Pizzomunno - Vieste - giugno 1987)
— Partecipazione alla redazione dei rapporti ISFOL Ministero Pubblica Istruzione, Ministero Lavoro sulle attività di orientamento in Italia
— Istruzione e concertazione sul piano tecnico di tutto il processo che ha portato al Protocollo d'Intesa.

pazione fece sì che altri soggetti, oltre alle regioni, si attivassero e prendessero iniziative. Le più consistenti riguardavano l'utenza giovanile, e in particolare i Comuni aprivano a questo tipo di informazione i loro centri *« informagiovani »*, mentre l'UPI (Unione province italiane) proponeva un servizio provinciale di *« agenzia-giovani »* all'interno di un progetto nazionale di politiche giovanili.

Il coordinamento delle Regioni sull'orientamento si fece quindi promotore di un accordo centrale che riportasse ad integrazione almeno le azioni *« informative »* per i giovani sui temi del lavoro.

Fu così stipulato il protocollo d'intesa del 4.4.1989 tra Ministero del Lavoro, Regioni, UPI, ANCI e UNCEM, ormai diffuso e conosciuto.

Il coordinamento delle regioni si è posto ora, con il seminario di studi che si è concluso a Rosa Marina in Puglia nel giugno scorso, il tema della prospettiva nazionale di governabilità e di governo della macchina dell'orientamento. L'obiettivo era quello di tradurre operativamente il protocollo di intesa in progetti concreti individuando compiti, contenuti e ruoli dei diversi soggetti firmatari e in particolare delle Regioni.

Al seminario hanno partecipato anche alcuni dei firmatari del protocollo d'intesa, che erano stati tutti invitati, in particolare rappresentanze del Ministero del Lavoro e dell'UNCEM.

Dai lavori seminariali sono scaturite alcune proposte a fronte di problematiche ancora irrisolte. Ne diamo una sintetica carrellata.

È stata rilevata l'insufficienza del protocollo d'intesa in quanto — seppure rappresenta un importante passo in avanti rispetto alla possibilità di creare una rete di servizi integrata e coordinata — coinvolge solo alcune delle istituzioni con competenze dirette o indirette sull'orientamento, interessa solo un'utenza, i giovani, e soltanto un aspetto limitato dell'orientamento: l'informazione e la consulenza sul lavoro (escludendo tutti gli aspetti formativi, educativi e di sensibilizzazione), e inoltre esso non può essere *« norma »* vincolante ai livelli locali.

Di fronte alla *« molteplicità frantumata »* di interventi e di soggetti nuovi sull'orientamento (sia pubblici che del privato sociale che privati), di fronte al rischio che questa molteplicità frantumi il senso stesso dell'azione orientativa percependone ciascun soggetto aspetti parziali e particolari, di fronte, infine, alla povertà di iniziativa attuale sul fronte della ricerca e produzione di contenuti informativi (attività che richiede l'armonica attivazione di tutti i livelli istituzionali dal centro fino al livello subprovinciale, e trasversalmente di più competenze, di più ministeri, di più assessorati e la collaborazione con il sistema produttivo), dal seminario sono state proposte:



- la ripresa di un dibattito nazionale per l'approvazione di una legge-quadro che definisca chiaramente obiettivi, contenuti e compiti dell'orientamento, indicando le responsabilità istituzionali, al fine di rendere governabile ed efficace la complessa attività, unico modo per restituirle il significato di risposta ad un diritto del cittadino, risposta dovuta su tutto il territorio nazionale in modo omogeneo.
- di procedere comunque nel frattempo a normative regionali, coordinate tra le Regioni, fondate sulle linee concettuali ed operative del coordinamento interregionale (che ha prodotto numerosi documenti politici e tecnici sulla materia) e sulla falsariga delle leggi più recenti e innovative.
- di rendere da subito operativo il gruppo tecnico misto proposto dal Ministero del Lavoro con le Regioni e rappresentanze di UPI, ANCI, UNCEM per attuare un progetto — che è scaturito dal seminario — di elaborazione di contenuti informativi a livello nazionale (sulle aree professionali per la loro descrizione, sui macrofenomeni del mercato del lavoro e le sue tendenze sia nella domanda che nell'offerta). Il progetto affida alla concertazione tra Ministero, Regioni e gli altri soggetti il compito di definire a livello nazionale tematiche prioritarie e griglie metodologiche e di contenuto che le Regioni gestiranno in collaborazione con gli altri livelli territoriali, e di svolgere un ruolo di coordinamento, indirizzo, sintesi, e infine di rialimentazione delle strutture regionali.
- di allargare progressivamente la concertazione e le intese al Ministero della P.I., della Ricerca scientifica e Università, degli Interni, e successivamente aprire accordi con il privato sociale e con il privato.

Dal seminario è infine scaturita la proposta di una conferenza nazionale da realizzare con la collaborazione di tutti i soggetti attivi a livello nazionale, e preceduta da un seminario promosso dalle Regioni, con i responsabili delle parti istituzionali, di preparazione comune sulle tematiche da porre alla discussione della conferenza nazionale.

È questo il segnale di un cambiamento che vede l'orientamento uscire dall'isolamento, prima, dalla conflittualità dopo, per entrare in un clima di collaborazioni operative su progetti mirati di interesse nazionale e locale. ■

Marina Rozzera

# NECESSITA' DI UNA LEGGE-QUADRO

**La necessità di una legge-quadro non è solo un fatto di tipo teorico, ma deriva da una necessità di governo di organismi diversi. Tutti siamo completamente convinti che l'o**rientamento avendo una caratteristica di trasversalità fortissima (penso ad organismi i più diversi ivi compreso tutto il privato sociale che ha una grossa funzione) ha un ruolo da svolgere all'interno dell'orientamento. Se questi organismi però non marciano in qualche maniera coordinati (noi qui facciamo sempre riferimento ad una legge-quadro perché quello è uno strumento sul quale ad un certo punto si era trovato un accordo passabile) è chiaro che quella legge-quadro non viene considerata da nessuno né buona nel senso che ha moltissime carenze e nemmeno definitiva; se l'approvazione non ha tempi brevi continuano però a succedere altre cose. Succedono le nuove decisioni a livello legislativo prese nel mondo della scuola: sicuramente la scuola sta ristrutturando tutta la parte di orientamento che è di sua diretta competenza, ma succede che il Ministero del Lavoro mentre approva un ufficio che si dovrebbe occupare di orientamento ha già approvato una funzione informativa per l'inserimento al lavoro in altre strutture di se stesso che non dialogano peraltro con questo ufficio e che non sono neanche comprese nel protocollo, quindi sono già fuori anche all'interno del Ministero stesso. Noi dobbiamo far finta che la 56 non l'ha dato questo potere alle sezioni circoscrizionali: sappiamo tutti che le sezioni circoscrizionali poco funzionano e chissà quando funzioneranno, sappiamo tutti la difficoltà che avranno per coprire questa funzione, non ci nascondiamo per l'ennesima volta, lì una funzione c'è. Allora tiriamo dentro intanto anche la funzione di informazione per l'ingresso al lavoro della 56 perché altrimenti noi rischiamo di andare ad una sovrapposizione di conti ed ad una serie di inadempienze anche in quel settore.

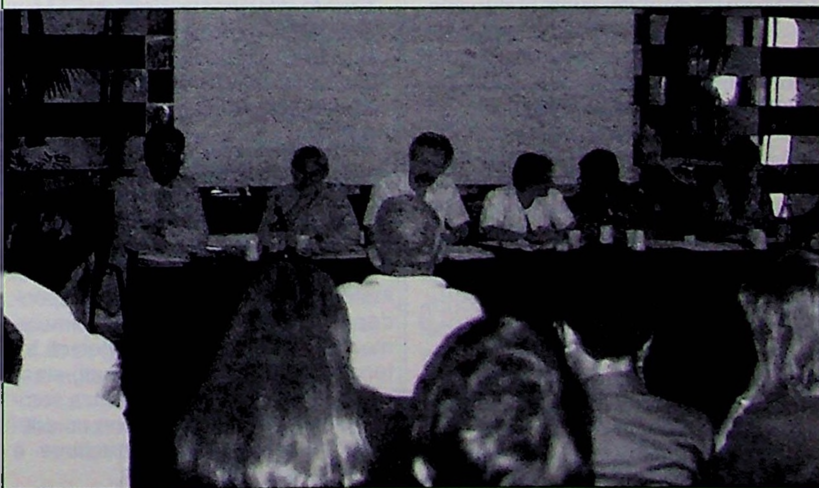
Per contro nel privato sociale e questo è un problema che va molto ben valutato esiste ormai tutto un movimento che ha per scopo l'organizzazione di un « *forum* » sull'orientamento al quale sono stati invitati tutta una serie di soggetti istituzionali, tutta una serie di soggetti del privato sociale, le associazioni come la Confindustria, l'Intersind ecc., il quale forum si propone in tempi brevissimi di arrivare ad una conferenza nazionale dell'orientamento che riparli anche di legge-quadro sulla quale spingere per ottenere la legge quadro. Quindi non facciamo teoria: mentre diciamo che la legge-quadro è a lungo termine siamo scavalcati da una organizzazione interessante sì ma nata in un contesto privato. Quindi all'interno di questi fatti è assolutamente importante che questo comitato di protocollo di intesa cominci a riflettere, e cominci a riflettere anche su questi fatti, perché il protocollo d'intesa che è nato in un momento particolare si pone degli obiettivi di un certo tipo molto finalizzati, molto precisi, non se ne pone altri; all'interno del protocollo ci sono soggetti con responsabilità totale e sovrana per l'orientamento, ma ci sono soggetti, ora non voglio sminuire quelli dell'ANCI, dell'UNCEM ecc. ma sono soggetti di indirizzo che rispetto ai propri associati non hanno una valenza costruttiva e impositiva (anche se è un brutto termine) però chiaramente è difficile che poi tutte le Comunità montane e tutti i Comuni si uniformino alla direttiva che viene dall'organizzazione centrale, cosa che invece è più facile per le Regioni e per il Ministero. Quindi anche all'interno del comitato del protocollo di intesa è necessario riflettere su quanto si sta muovendo.

Per quanto riguarda l'anagrafe delle strutture, pare per l'ennesima volta una anagrafe delle strutture ad indice nel senso che noi oggi abbiamo un indirizzario cospicuo che arriva ad avere identificato circa 3000 strutture che nel privato sociale, nel pubblico fanno informazione prevalentemente, ne fanno anche orientamento ecc., abbiamo una anagrafe, lavoriamo per cercare di capire l'attualità del servizio prestato. Si è parlato molto di efficienza, di efficacia, di standardizzazione della rilevazione delle utenze questo è un compito molto importante che andrebbe fatto anche in tempi brevi. Una delle cose ancora più importanti è il problema di quelle strutture che sono collaterali all'orientamento e che devono funzionare perché sono strutture di supporto: gli osservatori ci sono hanno la loro organizzazione a livello centrale, a livello periferico, gli osservatori dovranno necessariamente cominciare a funzionare a regime, ma essi hanno un compito preciso, investigano sulla domanda e sul resto chi investiga? Sull'offerta, sulle caratteristiche delle utenze chi investiga? Sulla standardizzazione di modalità di intervento chi lo fa? Sulla standardizzazione dell'informazione non lo fa nessuno, io non apro qui la vecchia polemica, l'Italia è l'unico paese che non ha un sistema di rilevazione, che non ha un sistema centralizzato di informazione sulla transizione: l'informazione sulla transizione si compone di un ventaglio molto ampio di aree da investigare, le aree professionali, i profili professionali, l'offerta formativa ecc., l'Italia è l'unico paese che non ce l'ha. Questo non può essere un compito periferico nel senso che è necessario che ci sia uno studio sulle modalità, sulle metodologie su queste indagini, ci siano delle indagini di tipo nazionale e sovranazionale in raccordo con le indagini degli altri paesi su questi aspetti, dopo di che c'è tutta

---

L'autrice è funzionario dell'ISFOL

una ramificazione a livello legale e il raggiungimento che va fatto, è necessario pensare a quale può essere il soggetto, può essere anche una possibilità economica di un comitato. A proposito del sostegno finanziario, a proposito dei denari per l'orientamento, c'è una proposta che gira, che non condivido affatto e che pongo alla vostra attenzione, venuta fuori dalla CISL di saltare tutto quanto l'impianto normativo e di proporre semplicemente che all'interno della finanziaria ci sia un articolo con una previsione di contributo per l'attività di orientamento. È una proposta suggestiva, nel senso che sarebbe quello che già da domani potrebbe consentire di avere più soldi per l'orientamento, ma la gestione di un articolo economico nella finanziaria è molto complicata, nel senso a chi vanno questi soldi per l'orientamento? Come vanno distribuiti fra livello centrale e quello periferico, come vanno distribuiti tra pubblico e privato. Non è così semplice. È una proposta che rischia di passare proprio perché c'è una attitudine frenante su una definizione di una ipotesi normativa che mette a regime il coordinamento degli enti perché poi la legge-quadro ha un unico obiettivo, deve mettere a regime l'ipotesi di coordinamento di soggetti diversi, ogni soggetto ha le sue caratteristiche, ogni soggetto ha i suoi ambiti di intervento, ogni soggetto ha le sue finalità, questi soggetti devono semplicemente dialogare fra di loro per evitare sovrapposizioni per mettere a regime un sistema chiaro. L'ultima cosa che è importante tenere presente: poi parliamo tanto di orientamento e abbiamo tanti problemi tra l'orientamento, informazione ecc. perché questo è un paese nel quale non c'è un sistema di percorsi percorribili delle utenze: voglio dire un giovane che ha problemi, che si deve inserire, un giovane, un adulto, un immigrato, una donna al di sopra dei 35 anni, deve poter essere avviata ad un percorso specifico. Qui non si incontrano mai o i percorsi specifici cioè le ipotetiche vie formative o vie di formazione di orientamento o misure dispositive di politica per l'ingresso nel mercato del lavoro e l'orientamento. Allora se noi non facciamo camminare di pari passo i dispositivi che attendono anche loro a soggetti diversi e l'orientamento, noi non riusciremo mai a prefigurare un percorso. Uno dei compiti fondamentali di questo comitato che deve discutere del protocollo d'intesa, è quello di arrivare ad un chiarimento del rapporto che c'è fra l'orientamento e i vari dispositivi che sono necessari perché l'orientamento funzioni, perché altrimenti noi non facciamo altro ogni volta che o dare qualche aspettativa o dare delle risposte parziali. Questo è sempre più importante se noi pensiamo a quello che sta succedendo a livello di Comunità europea: noi siamo talmente fuori dal dibattito comunitario per un motivo molto banale, perché noi continuiamo a discutere di un sistema, a livello comunitario non si discute più di sistema, è un problema totalmente chiuso, si discute di progetti, di iniziative specifiche e si discute di assetto delle informazioni, cioè dell'informatizzazione dell'informazione orientativa. Siccome l'orientamento non viene più preso in considerazione tramite decisioni o direttive, ma viene preso in considerazione all'interno di programmi specifici che sono i programmi per la formazione di base, sono programmi per la formazione alle nuove tecnologie noi siamo ogni volta completamente fuori dalla discussione, perché un patrimonio di progetti noi non lo abbiamo, perché non abbiamo un percorso, non lo abbiamo perché nella situazione organizzativa in cui siamo adesso pensare all'informatizzazione dell'informazione cioè ad un corpus di informazione standardizzate uguali per tutti e che si reperiscono in tutte le sedi possibili nello stesso modo non siamo in grado, questo ci lascia molto fuori dal dibattito, spesso gli stranieri dicono per voi è perfetto perché non avete rigidità perché tanto non avete niente, quindi potete inventare molte cose. È vero ma c'è un limite all'inventiva, quando poi noi inventiamo ma non c'è nessun tipo di struttura su cui appoggiarci e che ci consenta di andare avanti. Mentre il dibattito sugli aspetti teorici dell'orientamento, quindi sull'apprendimento, sulle tematiche relative agli svantaggi è un dibattito molto articolato, si ferma sempre sull'assetto istituzionale e sulla chiarificazione dei compiti che tutta una serie di strutture debbono affrontare e debbono portare avanti. L'ultima cosa è quella relativa al rapporto pubblico-privato. In Italia spesso quando si dice il privato sociale nell'orientamento si hanno delle reazioni di totale rigidità e chiusura, che sono peraltro totalmente ingiustificate oppure c'è la tendenza a dire no, questo è tutto un compito privato e sociale perché è il privato e sociale che si muove più agilmente sono due posizioni estreme però sono due posizioni che si giustificano da un lato con la mancanza di un assetto a regime dall'altro siccome non c'è una direzionalità ed un coordinamento del pubblico efficace è chiaro che un inserimento del privato sociale può anche spaventare nel senso che può essere un inserimento privo di controllo quindi un esautoramento di funzioni pubbliche da parte di strutture private, questo non è assolutamente giustificato nel senso che nell'orientamento come in tutti quei settori come l'inserimento sociale, come il recupero delle fasce a rischio, invece la compenetrazione tra pubblico e privato è il solo sistema che è in grado oggi di dare dei buoni frutti perché si agisce su due versanti che sono in qualche modo complementari. ■



*Al Seminario di Ostuni, da sinistra: L. di Paolo (UNCEM), S. Cipelli (Ministero del Lavoro), D. Mannetti (Regione Piemonte), M. Rozzera (ISFOL), N. Coppi (Regione Emilia Romagna) e G. Noè (Regione Toscana)*

Luigi di Paolo

# ORIENTARE I GIOVANI PER SVILUPPARE LA MONTAGNA

**Occupandoci da qualche tempo di politiche giovanili e del loro sviluppo non potevamo non occuparci dell'orientamento come sostegno dei processi di transizione.**

L'orientamento è un processo continuo che interessa la persona in ogni suo momento di scelta formativa e professionale, ed è volto a favorire nei giovani e negli adulti le capacità di correlare potenzialità ed aspettative personali alla realtà e all'evoluzione del mondo del lavoro.

Orientamento, per che cosa?

Proprio le modificazioni intervenute nel mondo del lavoro, nella situazione socioeconomica delle nostre valli, l'evoluzione complessiva della società italiana richiedono un orientamento « *forte* ».

Da un periodo di disoccupazione giovanile, specie intellettuale e femminile, che, dall'inizio del decennio passato, ha segnato fortemente e negativamente le aspirazioni e il futuro professionale dei giovani, si è passati recentemente a una ripresa significativa e mutata dei livelli occupazionali e all'emergere di un « *deficit intellettuale* » nella preparazione delle professionalità medio-alte. Tale mutamento sta iniziando a spostare l'attenzione dei giovani dalla ricerca di un lavoro qualsiasi alla ricerca di un proprio percorso di studi e di professionalizzazione più attento, più consapevole, più selettivo, che tenga conto delle potenzialità individuali e delle prospettive di sviluppo professionale offerte dal riaprirsi di condizioni più favorevoli sul mercato del lavoro. Per non parlare delle mutate esigenze di una diversa qualità della vita, di cui il lavoro resta ancora una parte determinante.

Per quanto concerne gli adulti, i fenomeni volontari, dopo quelli coatti dovuti alla ristrutturazione dell'apparato produttivo, di mobilità professionale e geografica (che comportano rientro sul lavoro dopo un periodo di inattività, passaggi dal lavoro dipendente al lavoro autonomo, cambiamenti anche radicali di settori di intervento e profili professionali) stanno assumendo una consistenza sempre più rilevante e richiedono un adeguato supporto di informazione e consulenza individuale.



*Il dr Luigi di Paolo, membro della Giunta Nazionale dell'UNCEM, durante il suo intervento alla Tavola rotonda tenutasi durante il Seminario di Ostuni sull'orientamento scolastico e lavorativo dei giovani*

Nel frattempo, le opportunità di formazione hanno conosciuto una notevole espansione, diversificazione ma anche a volte dispersione e frazionamento che rendono sempre più difficile accedere con certezza alla conoscenza di quanto si muove sul fronte delle professioni, del lavoro, delle imprese.

Le riflessioni del « *Coordinamento interregionale per l'Orientamento* » hanno preso le mosse dal « *Protocollo d'intesa Ministero del Lavoro - Regioni - A.N.C.I. - U.P.I. - U.N.C.E.M.* » per verificarne lo stato d'attuazione, e dal progetto di « *Legge quadro delle attività di orientamento* » per valutarne la congruità rispetto alle problematiche emergenti.

Da parte nostra non possiamo non concordare sulla necessità emersa del coinvolgimento dei Ministeri della Pubblica Istruzione, della Università e della Ricerca Scientifica nonché di quello dell'Interno.

Ci sono semmai ulteriori riflessioni e conseguenti iniziative che la nostra associazione può intraprendere autonomamente e con le altre associazioni delle autonomie.

Innanzitutto, per noi, si tratta di dar corpo e sostanza, nel momento della ricostituzione degli organi di governo comunali e delle Comunità montane, agli impegni assunti col documento approvato nel seminario di gennaio sulle problematiche giovanili.

Inoltre è possibile mettere in cantiere una serie di iniziative, collegate alla attuazione della legge n. 142 « *Ordinamento delle autonomie locali* » per riconsiderare, organi di governo, strumenti, risorse che, nell'ottica generale della programmazione socioeconomica, riservino particolare attenzione alle problematiche della transizione, a partire dai bisogni dei giovani.

Infine, collegata alla nostra prossima scadenza congressuale, dar vita a una battaglia che ci impegni, nelle delegazioni regionali e a livello centrale, per la promulgazione e l'attuazione di leggi e deleghe per l'orientamento. ■

---

L'autore è membro della Giunta Esecutiva dell'UNCEM

# IL PROTOCOLLO D'INTESA MINISTERO DEL LAVORO-REGIONI-ANCI-UPI-UNCEM

**Constatate** le difficoltà legate alle diverse fasi della transizione dalla scuola al lavoro, da lavoro a lavoro ed ai fenomeni della disoccupazione che investono maggiormente i soggetti più deboli (giovani, donne, persone a bassa scolarità);

**Rilevato** in particolare che la condizione giovanile presenta tratti di specificità e che le problematiche ad essa legate vanno affrontate con un approccio globale che si faccia carico delle diverse difficoltà dei giovani per l'ingresso nella vita attiva;

**Valutato** la necessità di sviluppare politiche giovanili a sostegno dei processi di transizione, omogenee a livello nazionale e locale, con particolare riguardo ai bisogni specifici delle regioni meridionali;

**Tenuto conto** delle indicazioni contenute nel documento conclusivo del Comitato per l'anno internazionale della gioventù nella risoluzione CEE sulle CILO, nelle intese tra Ministero del Lavoro e Regioni sugli Osservatori e le Agenzie del Lavoro e in quelle tra Ministero del Lavoro e ANCI, tra ANCI e UPI sulle politiche giovanili, nel documento delle Regioni sull'orientamento, nel disegno di legge nazionale sull'orientamento, nel progetto UPI sulle agenzie giovani e nella legge 56;

**Rilevata** l'esistenza di diverse esperienze condotte da Regioni, Province, Comuni e Comunità montane nel campo dell'informazione, dell'orientamento, del sostegno alla ricerca e alla promozione del lavoro attraverso strutture quali i Centri di Informazione per i Giovani (CIG), i Servizi regionali per l'orientamento professionale, i Centri di iniziativa locale per l'occupazione (CILO);

**Evidenziato** che tali iniziative, cui si aggiungono quelle di Centri di emanazione sindacale e del privato sociale, sono nate per la maggior parte in forma spontanea, riproponendo squilibri territoriali tra le diverse regioni e all'interno delle stesse, per cui a fronte di zone carenti vi sono, in altre realtà, rischi di sovrapposizione sia di servizi che di funzioni;

**Valutato** che tali iniziative, pur all'interno di obiettivi comuni, in assenza di forti sinergie e di momenti di coordinamento, hanno per lo più sviluppato un livello informativo di base trascurando una più marcata specializzazione delle funzioni e degli interventi nel campo della consulenza, del sostegno alle scelte e alla ricerca del lavoro;

Il Ministero del Lavoro - Le Regioni - l'ANCI - l'UPI - l'UNCEM
CONCORDANO
SULLA NECESSITÀ DI:

1) valorizzare, attraverso momenti di coordinamento nazionale e regionale, le diverse iniziative del Ministero, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;
2) integrare e ottimizzare le risorse dei diversi soggetti istituzionali per la costituzione di servizi, mirati all'utenza, per l'orientamento e per l'inserimento professionale e sociale dei soggetti in difficoltà da transizione con priorità per i giovani e i soggetti più deboli e con una specifica attenzione alle regioni meridionali;
3) realizzare accanto a servizi a carattere prevalentemente informativo una graduale e qualificata offerta di servizi di consulenza orientativa e di assistenza tecnica e promozione per l'inserimento e il reinserimento nella vita attiva;
4) promuovere azioni comuni per sollecitare l'adozione di una normativa nazionale e di leggi regionali di sostegno allo sviluppo dei suddetti servizi;

## DICHIARAZIONE ALLEGATA AL PROTOCOLLO D'INTESA

**Il Ministero del Lavoro - Le Regioni - L'ANCI - L'UPI - L'UNCEM**

— **auspicano** una rapida ripresa dei lavori parlamentari per l'emanazione di una legge quadro nazionale in materia di orientamento che, come prefigurato nel testo licenziato in sede referente dalle Commissioni Lavoro e Istruzione della Camera nella passata legislatura, superi la separazione attuata dal DPR 616 tra orientamento scolastico, orientamento professionale, orientamento universitario e permetta l'integrazione delle funzioni tra organismi competenti;

— **si impegnano** a promuovere gli opportuni collegamenti con il ministero della Pubblica Istruzione al fine d'integrare l'intervento dei servizi di informazione e consulenza per l'orientamento, previsti dal presente protocollo, con l'attività formativa per orientamento svolto dalla scuola;

— **ritengono opportuno** prevedere forme di coinvolgimento, sul piano istituzionale e tecnico operativo negli sviluppi del protocollo, del Coordinamento nazionale, Sistema informativo Giovanile curato dal Ministero dell'interno, tenuto conto dell'elaborazione da questo prodotta sui temi dell'informazione per i giovani e degli sviluppi di tale coordinamento verso forme di integrazione con i servizi di consulenza e di orientamento.

SI IMPEGNANO A:

1) Costituire reti regionali di servizi integrati per l'utenza nel campo dell'informazione, della consulenza, dell'assistenza tecnica e della promozione per l'orientamento, per l'inserimento sociale e professionale e per il pieno utilizzo delle opportunità offerte dalla normativa vigente.
2) Sviluppare l'Osservatorio del mercato del lavoro in un sistema conoscitivo centrale e periferico sugli aspetti qualitativi del mercato del lavoro — con particolare attenzione alle caratteristiche e i bisogni dell'utenza — curandone l'aggiornamento e garantendo la reciprocità dei flussi informativi.
3) Definire anche mediante l'adozione di una successiva convenzione tipo, momenti di coordinamento, raccordo e scambio delle informazioni tra le sezioni circoscrizionali, l'agenzia del lavoro e i servizi della rete regionale.
4) Istituire momenti di concertazione e di raccordo che accompagni la progettazione dei servizi nelle forme integrate previste dal presente protocollo, stabilendo modalità comuni di studio, di attuazione e di verifica.

In particolare il Ministero del Lavoro garantisce alle Regioni:
— informazioni sui profili professionali e la loro evoluzione, impegnando a tal proposito l'Osservatorio sulle professioni dell'ISFOL;
— assistenza tecnica da parte dell'ISFOL per l'attivazione ed il funzionamento della rete dei servizi;
— sostegno finanziario specifico, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per l'attivazione e la gestione della rete regionale dei servizi all'utenza, su progetti finalizzati di integrazione dei servizi e delle funzioni.

Le Regioni a loro volta garantiscono:
— l'attivazione, nell'ambito di programmi regionali della rete di servizi assicurando funzioni di informazione, consulenza, assistenza tecnica e promozione per l'orientamento e l'inserimento nella vita effettiva;
— le definizione, d'intesa con Province, Comuni e Comunità montane della struttura territoriale della rete, promuovendo il coordinamento dei servizi a livello regionale;
— lo scambio delle informazioni e l'accesso alle stesse, anche attraverso la creazione di archivi e banche dati di interesse regionale;
— l'organizzazione di percorsi modulari di formazione del personale impiegato nei vari punti della rete;
— l'individuazione di strumenti e procedure per la rilevazione omogenea delle caratteristiche e dei bisogni dell'utenza.

Ogni Regione, in accordo con Province, Comuni e Comunità montane, definisce i livelli territoriali adeguati all'esercizio delle funzioni oggetto del presente protocollo, sia per l'informazione di primo livello che per interventi specifici e specializzati, tenendo presente che i servizi di prima informazione sono disaggregabili ai minimi livelli territoriali (comunali, sub-comunali), mentre i servizi di secondo livello (consulenza, assistenza tecnica, promozione) devono essere garantiti a livello territoriale più ampio (provinciale, sub-provinciale, metropolitano).

I Comuni, le Province, le Comunità montane si impegnano a garantire il funzionamento e l'integrazione dei servizi territoriali di informazione, di consulenza, di assistenza tecnica e promozione per l'orientamento e l'inserimento sociale e professionale, in coerenza con quanto previsto dal presente protocollo e nel quadro delle indicazioni e dei programmi regionali di sviluppo della rete dei servizi.

In particolare i Comuni, singoli o associati e le Comunità montane si impegnano, all'interno della programmazione regionale, ad erogare servizi di informazione di primo livello.

Le Province a loro volta si impegnano per la costituzione di un centro risorse di area con funzioni di raccolta e distribuzione dati, coordinamento e assistenza tecnica alle strutture per l'attivazione di servizi di secondo livello, in coerenza con quanto definito nei programmi regionali.

Roma, 4 aprile 1989 

## ORIENTARSI: COME?
## Seminario sull'orientamento scolastico e lavorativo ad Ostuni

La proposta di legge Casati e altri avente per oggetto « legge-quadro delle attività di orientamento » nella premessa offre una serie di tematiche legate alle materie che sono state oggetto per alcuni giorni di un vivace dibattito in un seminario promosso dal « *Coordinamento interregionale per l'Orientamento* » di cui fa parte, insieme all'ANCI ed UPI, anche l'UNCEM. L'Orientamento è tipica modalità di collegamento tra le politiche formative e dell'istruzione, la formazione professionale e le politiche del lavoro: è dunque una componente della transizione della scuola al lavoro che assume un ruolo rilevante al momento delle personali scelte di vita, di studio e del lavoro; osserva la relazione alla proposta di legge che esso non è però riducibile ad un puro strumento di governo del mercato di lavoro. La Risoluzione del Consiglio dei Ministri della pubblica istruzione delle Comunità Europee del 13 dicembre 1976 sottolinea l'urgenza di politiche orientative e conferma il largo consenso che si è creato attorno ad alcuni significati dell'orientamento, tra cui la prevalente dimensione educativa che va intesa come processo di aiuto alle scelte della persona e che va finalizzata all'autorientamento nello sviluppo nell'individuo delle proprie capacità, l'autoconoscenza, la presa di coscienza di interessi, abilità, motivazioni, la conoscenza del mondo del lavoro e la capacità di scelte realistiche. Oltre l'individuo c'è un'attività di contorno quale la responsabilizzazione delle agenzie educative, la scuola, la famiglia, l'azienda, i mezzi di comunicazione per un'effettiva scelta libera e motivata: insieme a questi punti occorre promuovere un sistema permanente di orientamento ed è per questa ragione che l'UNCEM è rappresentata in questo settore, di più ampio respiro poiché fa parte del tema più generale della « *condizione giovanile* » e per portare e raccogliere testimonianze e stimoli provenienti da diverse realtà regionali ed espresse da comunità montane. Il seminario, raccogliendo le istituzioni, gli enti di studio, i privati ha dialogato per raggiungere spunti, mediante riflessioni a gruppi, utili ad essere esaminate in un contesto più ampio quale è il « *Coordinamento regionale* » che risponde a sua volta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Sono temi, per un certo verso, nuovi all'UNCEM, anticipati nell'assunzione di responsabilità della tematica sulla condizione giovanile avviata all'inizio dell'anno: il seminario, le proposte emerse, le strade intraviste costituiscono un ulteriore tassello per gli impegni dei nostri associati.

**Mario Chianale**

a cura di Massimo Bella

## ITER DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI INTERESSE PER LA MONTAGNA

(aggiornamento al 31 agosto 1990)

### CAMERA

■ **1964 (e abbinati) -** Testo unificato **Legge quadro sulle aree naturali protette (parchi e riserve naturali).**
*Assegnato all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore CILIBERTI, ultima seduta il 18/4/90. Presentato un nuovo testo unificato. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **817 (e abbinati) -** pdl Crescenzi ed altri del 10/7/87 - **Disposizioni in materia di usi civici.**
*Assegnato il 19/4/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore BRUNI, ultima seduta il 21/2/90. Costituito Comitato ristretto.*

■ **747 (e abbinati) -** pdl Lodigiani ed altri del 9/7/87 - **Nuove norme sull'edificabilità dei suoli.**
*Assegnato (il 6/4/88 in sede referente e trasferito il 9/5/89 alla sede legislativa) alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, relatore FERRARINI, ultima seduta il 2/8/89.*

■ **.... (ex atto Senato n. 492) -** Testo unificato approvato dall'Assemblea del Senato il 31/7/90 - **Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità.** *Non ancora assegnato alla Commissione di merito.*

■ **3117bis -** ddl governativo del 18/5/89 - **Nuove disposizioni sul Ministero dell'Ambiente.**
*Assegnato alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede legislativa, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **3578 (e abbinati) -** ddl governativo del 27/1/89 - **Legge quadro per il settore della bonifica.**
*Approvato dalla XIII^a Comm. Agricoltura, il 26/7/90, prima lettura, sede referente, relatore PELLIZZARI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **3097 (e abbinati) -** ddl governativo del 4/8/88 - **Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica.**
*Assegnato il 15/3/90 alla VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede legislativa, relatore FERRARINI, ultima seduta il 31/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **4228ter -** ddl governativo - **Disposizioni in materia di acquedotti.**
*Approvato dall'VIII^a Comm. Ambiente, il 2/8/90, prima lettura, sede referente, relatore GALLI. In stato di relazione per l'Aula. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **3464 (e abbinati) -** ddl governativo del 19/12/88 - **Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali e istituzionali.**
*Assegnato (prima in sede referente ed ora in sede deliberante) alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, relatore SODDU, ultima seduta il 25/7/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **4993 -** ddl di conversione del D.L. 24/7/90, n. 200 (ex D.L. n. 123/90 decaduto e reiterato) concernente **la corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-90.**
*Assegnato all'XI^a Comm. Lavoro, prima lettura, sede referente, relatore GELPI, non ancora iniziato l'esame, scade il 23/9/90.*

■ **4987 -** ddl di conversione del D.L. 21/7/90, n. 192 ex D.L. n. 120/90 - **in materia di finanza locale e di contenimento del disavanzo dello Stato.**
*Assegnato alla VI^a Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, relatore D'AMATO, non ancora iniziato l'esame. Scade 19/9/90.*

■ **3107 -** pdl Franza ed altri - **Modifiche ed integrazioni alla legge 23/4/81, n. 154, concernente norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale...**
*Assegnato il 13/9/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura (già approvato dal Senato il 2/8/88), sede referente, relatore CARDETTI. Non ancora esaminato.*

■ **2869 (e abbinati) -** pdl Botta, Coloni del 10/6/88 - **Incentivi per lo sviluppo dell'arco alpino.**
*Assegnato il 10/10/88 alla V^a Comm. Bilancio, prima lettura, sede referente, relatore TARABINI, ultima seduta il 13/4/89.*
*Costituito un Comitato ristretto.*

■ **720 -** pdl Righi ed altri del 9/7/87 - **Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.**
*Assegnato il 24/3/88 alla XIII^a Comm. Agricoltura, prima lettura, sede referente, relatore ZAMBON, ultima seduta l'8/2/89. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

■ **3506 -** pdl Patria ed altri del 10/1/89 - **Istituzione della Cassa regionale per opere straordinarie di pubblico interesse nei territori montani.**
*Assegnato il 29/6/89 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **356 -** pdl Tealdi del 2/7/87 - **Istituzione di un sovraccanone a favore di comuni e comunità montane in relazione alla realizzazione di serbatoi artificiali a fini irrigui.**
*Assegnato il 29/9/87 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

■ **2311 -** pdl Zaniboni ed altri del 5/2/88 - **Disposizioni relative al ruolo attivo del sistema agricolo nella tutela dell'ambiente naturale.**
*Assegnato il 3/6/88 alla I^a Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede referente, relatore ZANIBONI, non ancora iniziato l'esame.*

■ **1522 -** pdl Mazza ed altri del 23/9/87 - **Istituzione di un corso post-universitario per la formazione di specialisti del territorio montano.**
*Assegnato il 29/9/88 all'VIII^a Comm. Ambiente, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

**2528** - pdl Fincato ed altri del 25/3/88 - **Agevolazioni tariffarie per il servizio idrico dei comuni montani.**
*Assegnato il 18/10/88 alla X$^a$ Comm. Attività Produttive, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

**4752** - pdl Monello ed altri del 12/4/90 - **Norme di finanziamento per la gestione e l'istituzione di servizi per gli anziani da parte dei comuni, consorzi di comuni e Comunità montane.**
*Assegnato il 14/6/90 alla XII$^a$ Comm. Affari Sociali, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

**4825** - pdl Martinat del 17/5/90 - **Provvidenze a favore dei comuni montani con meno di mille abitanti.**
*Assegnato l'11/6/90 alla VI$^a$ Comm. Finanze, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora iniziato l'esame.*

## SENATO

**1895 (e abbinati)** - ddl governativo del 30/9/89 - **Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli Enti locali.**
*Assegnato alla VI$^a$ Comm. Finanze e Tesoro, prima lettura, sede referente, relatore MARNIGA, ultima seduta il 2/8/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**1896** - ddl governativo del 30/9/89 - **Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale.**
*Assegnato alla V$^a$ Comm. Bilancio, prima lettura, sede redigente, relatore CORTESE, ultima seduta il 17/5/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**2203** - ddl Balestracci del 27/3/90 - **Istituzione del servizio nazionale della protezione civile.**
*Approvato definitivamente: Il 28/6/90 al Senato ed il 31/7/90 alla Camera, in seconda lettura. Rinviato all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica.*

**2380** - ddl di conversione del D.L. 24/7/90, n. 199, concernente **la sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle USL.**
*Assegnato alla XII$^a$ Comm. Sanità, prima lettura, sede referente, relatore PERUGINI, ultima seduta il 2/8/90, scade il 23/9/90.*

**2375** - ddl governativo del 30/9/89 (ex atto Camera n. 4227) - Testo unificato approvato dalla Camera il 18/7/90 - **Riordinamento del Servizio Sanitario nazionale e misure di contenimento della Spesa Sanitaria.**
*Non ancora assegnato alla Commissione di merito.*

**183** - ddl Carlotto ed altri del 9/7/87 - **Provvedimenti in favore dei coltivatori diretti delle zone montane in materia di tariffe telefoniche.**
*Assegnato il 10/11/87 all'VIII$^a$ Comm. Lavori Pubblici, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora esaminato.*

**750** - ddl governativo del 29/12/87 - **Ordinamento dei servizi pubblici degli Enti locali.**
*Assegnato alla I$^a$ Comm. Affari Costituzionali, prima lettura, sede redigente, relatore MURMURA, ultima seduta il 26/6/90. L'UNCEM ha proposto emendamenti.*

**1256** - ddl Mazzola ed altri del 28/7/88 - **Norme per l'utilizzazione delle residue risorse idrauliche in ambiente montano.**
*Assegnato l'8/11/88 alla X$^a$ Comm. Industria, Commercio, Turismo, prima lettura, sede referente, non ancora nominato il relatore, non ancora esaminato.*

**2293** - ddl goverantivo del 28/5/90 - **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica.**
*Approvato dalla V$^a$ Comm. Bilancio il 31/7/90, prima lettura, sede referente, relatore BONORA. In stato di relazione per l'Assemblea.*

**2326** - ddl Portatadino ed altri del 17/9/87 - **Disciplina dei voli turistici in zone di montagna.**
*Assegnato alla VIII$^a$ Comm. Lavori Pubblici (già approvato dalla Camera), prima lettura, sede deliberante, relatore GOLFARI, ultima seduta il 18/7/90.*

## RICONFERMA DI MAZZEI ALLA PRESIDENZA DELL'ISEA

Il Cav. del Lavoro Lapo Mazzei è stato confermato Presidente dell'I.S.E.A. (Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino) per il triennio 1990-1992. Lo ha deciso all'unanimità il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea dei Soci svoltasi a Bologna.

L'attività dell'Istituto nell'anno 1989 è stata sintetizzata dal Presidente Mazzei e si riconduce ai due filoni tradizionali: credito per il turismo e studi. Nel primo settore l'I.S.E.A. ha approvato 727 operazioni di prestito per un importo di 12 miliardi e 251 milioni di lire a finanziamento di opere del costo di oltre 20 miliardi di lire. Le opere riguardano l'ammodernamento di abitazioni civili e rurali, il miglioramento di strutture alberghiere e di ristorazione, la realizzazione di opere turistiche di interesse generale e per l'agriturismo. Questa attività che, nei 33 anni di vita dell'Istituto, ha raggiunto la notevole entità di 42.000 operazioni di prestito per un ammontare, in moneta costante, di 2.000 miliardi di lire per il finanziamento di opere dal costo di oltre 5.000 miliardi, è stata possibile con la collaborazione di oltre 60 Aziende di Credito e degli altrettanti Enti (Comunità montane, Enti per il Turismo, Camere di Commercio, Consorzi di Bonifica) associati che operano capillarmente sul territorio.

Nello stesso periodo sono stati presentati, in pubblici incontri, due importanti studi che riguardano, l'uno « *Le razze-popolazioni autoctone per il recupero produttivo zootecnico dell'Appennino* » e l'altro « *L'Artigianato tradizionale e artistico dell'Appennino* ». Entrambe le iniziative sono state realizzate grazie al concorso finanziario del Ministero dell'Agricoltura e Foreste — Direzione Generale dell'Economia montana.

Altre ricerche sono in corso: riguardano la redazione di un Atlante dei prodotti alimentari tipici dell'Appennino e lo studio degli effetti che un impianto di biogas in un allevamento di maiali annesso al Caseificio di Parmigiano Reggiano, produce nei riguardi del risparmio energetico, dell'abbattimento dell'inquinamento, nell'uso fertilizzante dei residui.

## AUTONOMIE LOCALI: INIZIATIVA PUBBLITECNICA

Roma. La legge 142 che detta nuove norme sull'ordinamento delle Autonomie Locali e le Aziende Municipalizzate e Consortili è l'argomento al quale è stata dedicata la giornata di studio organizzata dalla Pubblitecnica a Imola il 5 luglio. L'incontro si è tenuto presso la Sala Congressi dell'Hotel Molino Rosso di Imola e ha visto la partecipazione di qualificati relatori esperti del settore. Si tratta di Perico, Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Milano; Cammelli, Ordinario di Diritto Amministrativo dell'Università di Bologna; Diaco, Presidente della Commissione CISPEL « *Amministrazione e Contabilità* »; Marulli, Presidente della Commissione Tributaria CISPEL; Mingotti, coordinatore del gruppo della Commissione Amministrazione e contabilità della CISPEL e Francolini, membro della Commissione Tributaria CISPEL. I lavori introdotti dal Vice Presidente CISPEL e amministratore delegato di Pubblitecnica Laganà sono stati conclusi dal sen. Santini, presidente della CISPEL. Gli atti presso la CISPEL.

## PROBLEMI SOCIALI: CENSIS PRESENTA DOSSIER SU TEMPO LAVORO

Roma. Una società che funzioni a pieno ritmo, che tenga cioè permanentemente in piena attività il complesso delle strutture produttive, delle infrastrutture e dei servizi, e che si avvalga (24 ore al giorno, 365 giorni all'anno) di una forza lavoro in turni: questo è lo scenario che emerge dal dossier « *Una società permanentemente attiva?* », una raccolta di saggi elaborata dal CENSIS nel quadro delle iniziative dell'edizione di quest'anno della rassegna « *Un mese di sociale: il rilancio dell'interpretazione* », e che è stata presentata nella sede della fondazione. La realizzazione del dossier è stata sollecitata dallo stesso presidente del CENSIS, l'Ingegner Martinoli, che lo ha definito nel suo intervento introduttivo « *un gioco di fantasia volutamente provocatorio che disegna una società non come dovrebbe ma come potrebbe essere* ». Secondo Martinoli « *la realizzazione di una società permanentemente attiva — uno scenario per ora solo immaginario ma che potrebbe diventare reale nel giro di qualche generazione — passa, tra l'altro, attraverso il superamento del "tabù della notte", e la riabilitazione del cosiddetto lavoro nero, una attività spesso in sintonia con il nostro tempo, in quanto risponde, quando è liberamente scelto, a vocazioni personali non realizzabili nell'ambito del lavoro "ufficiale", e si basa su un rapporto di correità tra datore e lavoratore* ».

Martinoli ha anche detto che lo stimolo alla riflessione del CENSIS « *È giunto dal dibattito sorto intorno alla proposta di limitare, per l'anno 2000, l'orario di lavoro a 30 ore alla settimana* ». « *In questa ottica* — ha aggiunto Martinoli — *l'ipotesi di una società permanentemente attiva rappresenta l'estremizzazione del concetto di un'estensione complessiva, dell'orario di lavoro, da svolgersi su turni differenziati, al fine di una migliore utilizzazione delle risorse materiali e umane e di una più uniforme e mirata erogazione dei servizi* ». Il dossier è diviso in tre parti: la prima esplora le tendenze attuali in determinati settori come quello del servizio della Sanità; la seconda pone l'attenzione sul tempo di lavoro e le sue implicazioni in termini psico-fisiologici, economici e sociopolitici; la terza, infine, propone una serie di « *esplorazioni del futuro* » sulle tecnologie e sul ruolo del fattore umano in una società nella quale i tempi di lavoro siano diversamente scanditi.

## RIFIUTI INDUSTRIALI: 129 IMPRESE DI TRATTAMENTO IN ITALIA

Roma. Sono 129 le imprese che trattano in Italia i rifiuti industriali. La concentrazione maggiore si trova in Lombardia, la discarica invece è il tipo di trattamento maggiormente utilizzato. Questo quanto emerge da una ricerca della « *Ecoservizi* » di Brescia che fotografa la situazione rifiuti industriali in Italia. Le stime fatte dall'Azienda di smaltimento di Brescia fissano in 3 milioni e 140 mila tonnellate la capacità di smaltimento degli operatori che smaltiscono rifiuti per conto terzi, ma l'indagine denuncia che tra il 1983 ed il 1989 la capacità complessiva di smaltimento si è ridotta di circa 500 mila tonnellate. Molto ridotto il contributo allo smaltimento dato dagli impianti di termodistruzione (la ricerca ne individua solo sette attualmente in funzione) che contribuiscono per un totale stimato di 150 mila tonnellate l'anno. Le piattaforme polivalenti di rifiuti sono in totale sei in tutta Italia, due sono localizzate in Lombardia, mentre le altre si trovano nell'Emilia Romagna, in Piemonte, nel Lazio e in Puglia. Ecco la situazione degli impianti di smaltimento in Italia Regione per Regione secondo la ricerca. Piemonte sette impianti, Liguria cinque, Lombardia 64, Veneto 15, Friuli Venezia Giulia 3, Emilia Romagna 14, Toscana 4, Umbria 1, Marche 4, Lazio 1, Abruzzo 4, Campania 5, Puglia 1, Sicilia 1.

## AMBIENTE: FIO '89 80 MILIARDI A CINQUE REGIONI

Roma. Circa 80 miliardi per interventi ambientali andranno a cinque regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia) come quota del FIO '89. Lo stabiliscono due decreti del Ministero del Bilancio pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Un primo decreto impegna 12.660 miliardi a favore della Regione Abruzzo per la costruzione di impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani in Provincia di Pescara. Altri 67.590 miliardi saranno suddivisi tra l'Abruzzo per opere di disinquinamento del basso Sangro, la Campania per la rete fognaria di Porto d'Ischia, la Basilicata per il disinquinamento della fascia costiera Ionica, la Puglia e la Sicilia per altri interventi sull'ambiente.

## ACQUA POTABILE: SOLO 25 PROVINCE CON LABORATORI CONTROLLO

Roma. Le strutture di controllo di qualità delle acque potabili (laboratori di analisi e sezioni tecnicoambientali per il mantenimento della qualità) le sentinelle ecologiche per vigilare sulla bontà dell'acqua che si beve sono quasi una « *rarità* » in Italia. Esse si trovano solo in 25 province italiane su un totale di 95 e ne sono sprovviste grandi città come Milano, Ancona, Reggio Calabria e Cagliari. Il dato si deduce da una ricerca che è stata compiuta dall'ACOSTER di Bologna sui 95 capoluoghi di provincia italiani, « *centri di maggiore importanza dei paesi in quanto sede delle principali strutture politico-amministrative* » e sui tre acquedotti costituiti con leggi speciali: quello pugliese, l'Ente Acquedotti siciliani e l'Ente sardo acquedotti. Secondo la ricerca il 45% delle regioni è privo di un servizio di controllo gestionale. La regione che ha più capoluoghi di provincia dotati del servizio è l'Emilia Romagna con sette laboratori su otto province (manca a Parma) e altri servizi in città minori come Rimini, il consorzio parmense, i consorzi di Codigoro e Copparo e quello di Finale Emilia. Considerando l'intero territorio nazionale poi i servizi di controllo sono concentrati per il 43 per cento nei capoluoghi di provincia del Nord, per il 25 per cento in quelli del Centro, per il 32 per cento in quelli del Sud e delle Isole. Regioni totalmente sprovviste sono al Nord la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige, al Centro l'Umbria, le Marche, l'Abruzzo e il Molise, al Sud la Calabria, la Basilicata, la Sardegna.

La ricerca ha fatto uno screening completo dei tipi di analisi sull'aqua che vengono compiute in ciascun laboratorio. Tutti eseguono le analisi tradizionali di controllo, l'80 per cento quelle batteriologiche ed il 52 per cento la ricerca dei germi patogeni. L'84 per cento dei laboratori è attrezzato poi con spettrofotometro, il 56 per cento con spettrofotometro ad assorbimento atomico per la ricerca dei metalli e gascromatografo per la ricerca dei microinquinanti organici. Gli abitanti di Genova, Vicenza, Reggio Emilia, Bologna, Ravenna, Firenze e Roma sono poi quelli che possono bere l'acqua con maggiore tranquillità. Infatti i laboratori localizzati in queste città sono senz'altro i più attrezzati: essi eseguono tutte le analisi considerate. Il personale impiegato nei laboratori presi in considerazione è di 207 unità, 64 laureati e 143 diplomati. Il 72 per cento dei laboratori è gestito da un laureato, il 44 per cento del personale è al Nord, il 25 per cento al Centro, il 31 per cento nel Sud e nelle Isole. Maggior numero di addetti si trova in quegli acquedotti dove viene effettuata la gestione unificata dei servizi idropotabile e di depurazione come a Roma, Reggio Emilia o Bari. La spesa per tutto questo personale si può calcolare in media in 14 miliardi e mezzo l'anno. La ricerca stima infatti il costo medio per addetto in 70 milioni l'anno, perché un laboratorio sia conveniente quindi — conclude la ricerca — è necessaria un'utenza di circa 300-350 mila abitanti.

## BANCA EUROPEA INVESTIMENTI: 686 MILIARDI ALL'ITALIA

Bruxelles. La Banca Europea per gli investimenti ha accordato in Italia finanziamenti per un controvalore di 686 miliardi di lire (circa 450 milioni di ECU). Una parte importante dei fondi — 248 miliardi — sono destinati alla protezione dell'ambiente. In particolare vengono finanziate opere per il disinquinamento del Po e per l'estensione della rete idrica in Piemonte, per il consolidamento del suolo e per il trattamento dei rifiuti solidi in Lombardia, varie infrastrutture idrauliche e per lo smaltimento dei rifiuti in alcuni centri del Lazio meridionale, della Basilicata, della Calabria e nella città di Taranto. Vengono anche finanziati investimenti per la salvaguardia ed il recupero dei centri storici di Ferrara e Trento. Altri mutui, per complessivi 38 miliardi, riguardano, nel Mezzogiorno, l'ammodernamento della funicolare centrale di Napoli e l'estensione dei porti di Giulianova ed Ortona in Abruzzo, nelle regioni settentrionali, la realizzazione di un centro per la ricerca sul cancro a Genova e il proseguimento della costruzione dell'interporto di Orbassano (Torino). Tutti questi finanziamenti vengono assegnati nell'ambito del FIO (Fondo investimenti e occu-

pazione). Circa 250 miliardi sono stati concessi, sotto forma di prestiti globali, principalmente per finanziare imprese di piccole e medie dimensioni nei settori dell'industria, servizi connessi, agroindustria e, in minor misura, del turismo, nell'ambito della politica comunitaria di sostegno alle piccole e medie imprese.

Una parte dei fondi potrà essere utilizzata per investimenti di piccole e medie dimensioni nel campo dell'energia, delle tecnologie avanzate e delle infrastrutture. Gli istituti di credito interessati sono: IMI, Banca Nazionale del Lavoro, Banco di Napoli, Centrobanca, Federagrario Piemonte e Agrario Emilia Romagna, IRFIS, ESVEIMER, Mediocredito Centrale e Mediocredito Lombardo. Infine, 60 miliardi sono diretti alla ristrutturazione di una fabbrica della Zanussi a Pordenone, circa 62 miliardi al rinnovamento della flotta aerea dell'ATI in particolare per le rotte tra le regioni meridionali e il resto d'Italia, 23 miliardi all'Ansaldo per un impianto di cogenerazione di elettricità e calore a Sampierdarena (Genova) e 5 miliardi all'ammodernamento di una vetreria della Flovetro di San Salvo (Chieti). Queste operazioni sono state realizzate rispettivamente in collaborazione con Mediobanca e BNL, Crediop, Banco di Napoli ed IMI.

## CONSORZIO IDRICO A MILLESIMO

Millesimo. I rappresentanti dei Comuni di Millesimo, Cengio e Roccavignale si sono riuniti a Millesimo per dare vita ad un Consorzio che avrà lo scopo di migliorare lo sfruttamento idrico del torrente Zemola. Il progetto consortile era già stato presentato nei mesi scorsi, ma intoppi burocratici avevano rallentato la sua formazione. Il Consorzio avrà a disposizione 500 milioni per cercare nuovi pozzi e aumentare la quantità d'acqua erogata nei tre comuni.